

TORNATA DEL 23 GIUGNO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI.

Sommario. — Approvazione per articoli senza discussione dei seguenti progetti di legge: 1° Spesa straordinaria per costruzione d'argini ai fiumi Po e Sillaro; 2° Riordinamento del Corpo sanitario militare — Squittinio segreto sul complesso dei due progetti — Relazione sul progetto di legge per l'approvazione di una transazione tra le finanze dello Stato e il Banco di S. Giacomo in Napoli — Approvazione per articoli senza discussione del progetto — Squittinio segreto sul complesso — Discussione del progetto di legge pel conferimento di poteri straordinari al Governo — Opposizione del Senatore Di Castagnetto — Avvertenza del Relatore — Chiusura della discussione generale — Dichiarazioni del Presidente del Consiglio — Approvazione dell'articolo 1° e del paragrafo 1° dell'articolo 2° — Considerazioni e schiarimenti in favore del paragrafo 2° del Senatore Marliani — Discorso del Senatore Mameli contro il medesimo — Avvertenza del Senatore Cataldi — Parole del Senatore Chiesi in favore — Riassunto del Relatore — Nuovi appunti del Senatore Mameli — Dichiarazione e proposta del Senatore Gino Capponi combattute dal Ministro delle finanze — Osservazioni del Senatore Poggi — Dichiarazione del Senatore Bartolommei — Riserva del Senatore Lambruschini — Schiarimenti del Senatore Gino Capponi — Ordine del giorno del Senatore Lambruschini accettato dal Ministero, combattuto dai Senatori Leopardi, e Farina — Ritiro dell'ordine del giorno — Ripresa dell'ordine del giorno Capponi dal Senatore Cataldi, non appoggiata — Approvazione dei paragrafi 2 e 3 — Raccomandazione del Senatore Martinengo G. sul paragrafo 4 e risposta del Ministro dei lavori pubblici — Approvazione del paragrafo e dell'intero articolo — Istanza del Senatore Farina cui risponde il Presidente del Consiglio — Allocuzione del Presidente — Squittinio segreto sul complesso della legge dianzi discussa.

La seduta è aperta all'una meno un quarto.
Sono presenti tutti i Ministri meno quello della guerra che interviene più tardi.

Il Senatore Segretario **Ginori-Lisci** dà lettura del processo verbale della tornata antecedente il quale è approvato.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione di vari progetti di legge.

Passeremo in primo luogo a discutere il progetto di legge portante una spesa straordinaria per costruzione d'argini ai fiumi Po e Sillaro.

Do lettura del progetto di legge (*Vedi infra*).

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale, e si passerà alla discussione degli articoli.

Art. 1. Sono autorizzate le spese straordinarie nella complessiva somma di lire 212,197 occorrenti per l'eseguimento delle opere idrauliche di seconda categoria descritte nella seguente tabella, le quali spese verranno colla corrispondente designazione stanziata ai capitoli 84, 84 bis e 88 bis del bilancio del Ministero dei lavori pubblici 1866.

L'assegno sarà stanziato nel bilancio 1866 ai capitoli	OPERE DA ESEGUIRSI	TOTALE della spesa	
84 art. 2	FIUME PO (<i>spesa ripartita</i>): Costruzione di una coronella sulla destra a capo d'argine in provincia di Ferrara L.	58,423	"
84 bis	FIUME PO: — Lavori a difesa della sponda del fiume Po nelle tre località denominate Corte Sant'Andrea, Botto e Valoria in provincia di Milano, per la sola parte a carico dello Stato "	57,300	"
88 bis	FIUME SILLARO: — Rialzamento e rinfianco di un tratto d'argine dall'I-drometro della Casona di Guardia alla Chiavica Garda-Menata in provincia di Bologna "	96,274	"
Totale L.		212,197	"

La esecuzione delle opere suindicate è dichiarata di pubblica utilità.

Art. 2. Nel bilancio delle entrate 1866 sarà aggiunto al capitolo 44 il rimborso di lire 77,348 e centesimi 50 che i Corpi morali interessati devono allo Stato in virtù della legge 20 marzo 1865 per le opere contemplate nella tabella ai capitoli 84 e 88 bis.

(Approvato)

Lo squittinio secreto si farà contemporaneamente ad altro progetto di legge.

Ora viene in discussione quello per il riordinamento del Corpo sanitario militare.

Invito i Membri dell'Ufficio Centrale a prendere il loro posto, ed il signor Relatore a leggere la relazione.

Senatore Cipriani, Relatore. Signori Senatori, l'Uf-

ficio Centrale, a cui venne demandato l'esame della legge sul riordinamento del Corpo sanitario militare, conoscendone la necessità e l'opportunità, mi ha dato senz'altro l'incarico di proporvene l'adozione pura e semplice.

Presidente. Do lettura del progetto di legge (*Vedi infra*).

Dichiaro aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale si terrà per chiusa e si passerà alla discussione degli articoli.

Art. 1. La gerarchia e l'assimilazione ai gradi militari del Corpo sanitario dell'esercito sono determinate giusta l'allegato A.

(Approvato)

Allegato A

Specchio graduale degli ufficiali del Corpo sanitario militare, assimilazione ai gradi militari e paghe assegnate ai medesimi.

GRADI	Numero DEI funzionari	Assimilazione ai gradi militari	Paga annua
Presidente del Consiglio		Maggior generale	9,000 »
Ispettori		Colonnello	7,000 »
Medici capi		Luogotenente Colonnello	5,500 »
Medici direttori		Maggiore	4,100 »
Medici di reggimento di 1 ^a classe		Capitano	3,100 »
Id. di 2 ^a classe			2,800 »
Medici di battaglione di 1 ^a classe		Luogotenente	2,000 »
Id. di 2 ^a classe			1,800 »

Art. 2. In ogni ospedale divisionario ed in altri ospedali militari importanti, sarà stabilito un medico direttore del servizio sanitario.

(Approvato)

Art. 3. In quanto alle paghe da assegnarsi a ciascun grado e classe ed ai quadri numerici del Corpo predetto, il Ministero provvederà mediante Decreti reali.

(Approvato)

Art. 4. Gli ufficiali sanitari, ad esclusione del presidente e degli ispettori, avranno diritto per ogni quinquennio, passato nello stesso grado, ad un aumento del quinto dello stipendio assegnato per la prima classe di detto grado, in modo però che lo stipendio accresciuto dagli aumenti non abbia mai ad oltrepassare lo stipendio del grado immediatamente superiore.

Nel computare i quinquennii si terrà conto del tempo

passato nello stesso grado anteriormente alla promulgazione della presente legge.

L'aumento di stipendio cesserà colla promozione al grado superiore.

Sono abrogate tutte le disposizioni delle leggi precedenti che sono contrarie alla presente.

(Approvato)

Ora si procederà allo squittinio segreto di ambedue questi progetti di legge.

(Il Senatore Segretario **Ginori-Lisci** fa l'appello nominale).

Presidente. Risultato della votazione sul progetto di legge per una spesa straordinaria per costruzione d'argini ai fiumi Po e Sillaro.

Votanti	95
Favorevoli	92
Contrari	3

(Il Senato adotta)

Risultato della votazione sul progetto per il riordinamento del Corpo sanitario militare.

Votanti	95
Favorevoli	94
Contrari	1

(Il Senato adotta)

Ora viene in discussione il progetto di legge per l'approvazione di una transazione tra le finanze dello Stato ed il Banco di S. Giacomo in Napoli.

Non essendosi potuto stampare la relazione per mancanza di tempo, prego il signor Relatore a darne lettura. (Il senatore Vacca Relatore legge la relazione.)

Senatore **Vacca, Relatore.** Signori, il vostro Ufficio Centrale, togliendo a disamina il disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento intorno alla transazione intervenuta tra le finanze dello Stato ed il Banco di Napoli, ebbe a proporre anzitutto il quesito se veramente concorressero ragioni di convenienza e d'urgenza da sottoporre codesto disegno di legge alle vostre deliberazioni. Del che la minoranza dall'Ufficio Centrale dubitò, fondando il dubbio sulla natura delle quistioni che scaturivano dalla divisa transazione intorno alla quale aggruppavasi una serie di fatti e di precedenti non ben definiti, di opinioni e di pareri discordi, di pretese controvertibili, sicchè tutto questo considerato, due dei membri dell'Ufficio Centrale dichiaravano senza più sembrar loro immature le quistioni attinenti al mentovato progetto di legge, occorrendo pertanto nuovi e più maturi studi a far sicuri i loro convincimenti. Altrimenti opinava la maggioranza, imperocchè dall'un dei lati osservavasi che le quistioni cui potrebbe far luogo la transazione in disamina formavano già il soggetto di lunghi e ponderati esami, riuscendo a tal semplicità ed evidenza di dimostrazione da non lasciare avvertire il bisogno di nuovi indagini e disquisizioni, e dall'altro canto avvertivasi che i motivi d'urgenza stanno, e negli alti interessi di quel benemerito istituto di credito che andrebbero grandemente compromessi da lunghi indugi,

e dalle eccezionali condizioni politiche che lasciano incerta e lontana, per avventura, la data della convocazione del Parlamento.

Toccando poi del fondo della transazione in discorso, uno dei vostri Commissari, insistendo sulla convenienza di nuove indagini e di più accurati studi ricordava in proposito aversi un parere del Consiglio di Stato, il quale considerando il Banco di Napoli siccome puro istituto governativo, conchiudeva aversi a richiamare il medesimo alla sua legittima dipendenza col provvedere alle sue vertenze col Tesoro in via di regolamento di conti. Ma la maggioranza dell'Ufficio Centrale non si mostrò più inclinevole che nol fosse il Ministro Sella ad abbracciare i divisamenti e le conclusioni del Consiglio di Stato, il cui giudizio autorevole e solenne non poté in quell'incontro confortarsi della pienezza degli elementi di fatto, che più tardi e con migliori cure si raccolsero. Ed invero il Ministro Sella, togliendo a guida una relazione accuratissima che l'umeggiava tutta quanta la storia e il magistero del Banco di Napoli, e riesciva a dimostrare a lume di evidenza il carattere autonomo e indipendente dell'amministrazione di esso Banco, sinchè il concetto fondamentale dell'avviso del Consiglio di Stato emergesse inesatto e fallace in quanto al considerare quell'istituto di credito come appendice e dipendenza della Finanza, non peritavasi pertanto di sottoporre alla Camera elettiva il disegno di legge in disamina.

Noi, per amor di brevità, ci asterremo da una minuta dimostrazione della nostra tesi. Ci basterà rimmemorare che pigliando le mosse dal Decreto del 1816, che riordinava su nuove basi il Banco di Napoli, vedesi consecrata la capitale distinzione tra la Cassa di Corte e la Cassa dei privati. La prima, creazione vera governativa destinata al servizio della Tesoreria, mercè il deposito delle entrate del Tesoro, il qual deposito trovava garanzia nei beni demaniali, ed in ispecie nel Tavoliere di Puglia; la seconda destinata a ricevere i depositi dei privati, ed avente a guarentigia i beni mobili ed immobili costituenti la proprietà del Banco; la prima posta sotto la dipendenza del Tesoro, la seconda sottostante alla semplice sopravveglianza governativa, ma conservandone però il suo carattere autonomo e indipendente. Vero egli è che il Governo borbonico, seguendo il suo costume di sistematico ingerimento, diede opera coi suoi atti a tramestare e confondere le due Casse ricordate dianzi, ma pur non ebbe mai pensiero di assorbire la Cassa dei privati nella Cassa di Corte, perciocchè bene intendeva che tanto basterebbe perchè la fiducia dei privati si ritirasse da quell'istituto di credito mancata l'indipendenza. Di questa indipendenza non sarebbe lecito dubitare, sol che si consideri come il Tesoro, nello intento di agevolare le operazioni della Cassa di sconto, divisasse nel 1818 dare a prestanza al Banco di Napoli la somma di lire 4,250,000, stipulando su quella somma un interesse in pro della Finanza. Dunque il Banco di Napoli, nelle

sue relazioni colla finanza; conservava intera la sua posizione d'indipendenza. Che se poi codeste relazioni apparivano di soverchio intime e vincolanti di fronte al Tesoro, vuolsi avvertire che i vincoli furon rotti per una serie di atti che con provvido consiglio intesero alla trasformazione del Banco di Napoli, e la compierono sia col decreto del luogotenente Farini del 1861, sia col decreto del 27 aprile 1863, emanato sulla proposta del rimpianto ministro Manna.

Rimarrebbe a discutere della legittimità delle ragioni di credito che il Banco di Napoli ha fatto valere inverso la finanza dello Stato, lorchè si venne alla liquidazione dei conti. Ma codesta indagine a veder nostro tornerebbe superflua, in quanto nè potrebbe mutare punto la condizione delle cose, nè varrebbe ad aggiungere elementi nuovi a quelli che rischiararono copiosamente le operazioni del conteggio, e della liquidazione compiute già col concorso di tre agenti del Governo, ed altrettanti rappresentanti l'Amministrazione del Banco. Cosiffatta liquidazione condusse nelle sue ultime risultanze all'accertamento del credito del Banco nella cifra di L. 1,554,537 sotto nome di credito del vuoto in rame del 1803, credito che tiene alla riparazione di una scandalosa violazione della pubblica fede da canto del Governo borbonico fuggitivo; credito che fu sempre riconosciuto e rispettato dai Governi che vennero dipoi, e che bene aveva debito di rispettare il Governo nazionale d'Italia. Tal è il fondamento e il portato dell'articolo 2° del progetto di legge.

Quanto poi alla iscrizione sul Gran Libro del Debito pubblico di una rendita consolidata 4 per 100 di lire centomila, l'irrepugnabile fondamento di codesta iscrizione e di vendita sta nel conteggio delle somme in varii tempi versate dalla Cassa di sconto nelle casse del Tesoro a sollievo dei bisogni pubblici che rappresentano la cifra di L. 6,918,774 dalla qual cifra, dedotto il capitale del prestito del 1818 di sopra accennato, rimaneva il debito residuale di lire 2,668,774; senonchè reclamata dal Banco la restituzione di cotal somma, si venne ad una riduzione consentita dal Banco, siccome concordavasi pure nello esonerare lo Stato dal peso delle pensioni degl'impiegati del Banco gravanti sul bilancio come corrispettivo della ritenzione del 2 1/2 per cento sugli stipendi. Ed ecco la giustificazione netta e indisputabile della iscrizione delle L. 100 mila di rendita sul Gran Libro del Debito pubblico, giusta i termini dell'art. 3° del progetto di legge.

Tali considerazioni premesse, noi portiamo fiducia che il Senato non vorrà negare il suo autorevole suffragio a codesto disegno di legge già stato approvato senza contrasto dalla Camera dei Deputati; e in questa fiducia ci conforta il considerare che dove per avventura altrimenti accadesse, indugiandosi la sanzione e l'attuazione del presente schema di legge, l'indugio sarebbe cagione di gravi danni, e di disastri infiniti a quell'Istituto di credito, il quale

rinfrancato di quella fiducia antica che non s'impone, bastò nell'accidente della immensa crisi finanziaria e monetaria che ci piombò addosso, ad attenuare le durezze e i disagi di quel fatto economico, provvedendo alla men triste alle esigenze del minuto commercio.

È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola, si passa alla discussione degli articoli.

Art. 1. È approvata la delimitazione e la permuta fra il Demanio dello Stato e il Banco di Napoli condomini del palazzo in detta Città chiamato di San Giacomo sulle basi stabilite fra i rappresentanti del Demanio e quelli del Banco, e riportate nell'allegato A.

(Approvato)

Art. 2. È autorizzata sul Bilancio 1865, parte straordinaria del Ministero delle finanze, la spesa di lire 1,554,537 92 da iscriversi in apposito capitolo per rimborsare al Banco di Napoli il suo credito denominato del vuoto in rame del 1803, con che il pagamento ne sia fatto in monete di bronzo.

(Approvato)

Art. 3. È autorizzato il Governo del Re a transigere col Banco di Napoli per il danaro e per la vendita dei profitti della Cassa di sconto, e per le ritenzioni sopra gli stipendi degl'impiegati del Banco a causa delle pensioni, mediante il pagamento di una rendita consolidata 5 per 100 di lire centomila, con la decorrenza 1° luglio 1864, con che le dette pensioni rimarranno a carico del Banco.

Sarà pertanto iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico la detta rendita consolidata 5 per 100 di lire centomila, intestata a favore del Banco di Napoli.

(Approvato)

Si passa allo squittinio segreto.

(Il Senatore Segretario Ginori Lisci fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione.

Votanti	96
Favorevoli	69
Contrarii	27

Il Senato adotta.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PEL CONFERIMENTO DI POTERI STRAORDINARI AL GOVERNO.

La parola è al signor relatore dell'Ufficio Centrale sul progetto di legge pel conferimento di poteri straordinari per dar lettura della relazione.

Varie voci. È stampata.

Presidente. Permettano, Signori: la relazione è stata soltanto distribuita testè, ed avendo i signori Senatori dovuto prestare l'attenzione loro alla discussione di altre leggi, non si sa se l'abbiano potuta leggere.

Del resto io interrogherò il Senato.

Senatore Cadorna, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cadorna, Relatore. Io dichiaro di essere agli ordini del Senato.

Presidente. Interrogo dunque il Senato se crede che si debba dar lettura della relazione.

Chi così crede, si alzi.

(*Si omette la lettura della relazione.*)

Leggo dunque il testo della legge (*vedi infra*).

È aperta la discussione generale, e la parola è al Senatore Di Castagnetto.

Senatore **Di Castagnetto.** Signori, comunque io mi trovi ancora in regolare congedo, ho voluto prendere parte a questa deliberazione per avvalorare col mio modesto voto i pieni poteri da accordarsi al Ministero, nello stesso modo che venni la prima volta a votare le leggi, di cui si tratta ora di concedere la proroga.

In questi supremi momenti io credo che noi dobbiamo essere un cuor solo, un'anima sola per dar forza al Governo, per l'onore della patria e del Re.

Però se noi siamo unanimi nel voler accordare al Ministero quei poteri che sono indispensabili per il tempo della guerra, credo che ugualmente non possa essere nostra intenzione, come credo sia nemmeno desiderio del Ministero, che questi poteri eccedano in modo di vedere vulnerati i nostri ordini costituzionali.

Ed infatti io mi limito a fare la stessa dichiarazione che ho udito saviamente fatta dal Presidente del Consiglio nel presentare la legge alla Camera elettiva quando nel chiedere questa facoltà egli ha soggiunto: « Noi adopereremo questa facoltà sobriamente e solo nell'interesse dell'indipendenza e delle libertà nostre dentro i termini strettamente richiesti dalla salute pubblica. »

Io, Signori, non chiedo altro che l'adempimento di queste parole dell'onorevole Presidente del Consiglio.

Sarò breve, perciocchè comunque la materia di cui si tratta sia gravissima, so che a tutti voi, miei onorevoli colleghi, è nota, che da voi tutti fu studiata, e che nessuna delle sue conseguenze può esservi sfuggita.

Tuttavia io credo che, malgrado ch'io non possa avere alcuna speranza per la mia poca autorità di riuscire a persuadervi, sarà sempre il caso che rimanga una pubblica testimonianza dinanzi a voi, dinanzi al paese, che questa materia fu trattata al vostro cospetto con piena cognizione di causa, con profonda meditazione, e che, se il Senato ha dato un voto contrario, ciò non avvenne perchè non siansi fatte valere tutte le ragioni, che potevano forse persuaderne la sospensione.

Io ho preso la parola nella discussione generale, perchè toccherò brevemente degli articoli segnati colle lettere B C D, e comincerò col parlare del § C.

Dico adunque che l'accordare la facoltà di provvedere con Decreti Reali a riforme dell'ordinamento interno dei Ministeri, degli uffici immediatamente dipendenti e delle attribuzioni loro e degli uffiziali che li compongono, parmi non si attenga a quelle facoltà che il Ministero chiedeva per la guerra e per la salute dello Stato.

Io ho visto che l'onorevole Relatore se ne è fatto

carico con qualche breve osservazione, mosso forse dalla stessa idea, che dapprima si affacciò alla mia mente, che cioè se si tratta di disposizioni interne dei Ministeri, i Ministri furono sempre autorizzati ad emanarle con Decreti Reali, e che non siavi perciò bisogno della sanzione di una legge del Parlamento che accordi poteri eccezionali, i quali noi dobbiamo concedere con somma riserva.

Ma vi ha di più: siccome noi tutti ci auguriamo un esito felice di questa guerra gloriosamente intrapresa, io credo che potrebbe lo stato delle cose cambiarsi con un ingrandimento di territorio, e che perciò le disposizioni, che venissero date dal Ministero, potrebbero aver bisogno di nuove modificazioni, dimodochè, sia perchè possono occorrere cambiamenti, sia perchè i tempi di guerra non sono tanto acconci allo studio delle materie amministrative, essendo i Ministri altrimenti occupati, io credo che potrebbe questa parte del progetto di legge in questione sospendersi, potendo l'autorità che hanno i Ministri di provvedere con Decreti Reali, estendersi anche a tutte quelle disposizioni occorrenti nell'interesse del servizio.

Vengo ora, o Signori, a parlare delle disposizioni relative alla lettera A.

Io non entrero nella questione religiosa, la quale, considerata sotto questo aspetto, avrebbe dovuto studiarsi ampiamente e discutersi negli uffici con quella calma e dignità che si addice a questo grave Congresso. So dunque io parlerò sotto l'aspetto religioso sarà per incidente, e farò in primo punto osservare che questa disposizione lede essenzialmente lo Statuto nel suo art. 1, e in quello in cui parla delle associazioni e del diritto di proprietà.

Lede l'art. 1, perciocchè quando si dichiara la religione cattolica-apostolica-romana religione dello Stato, si accetta e si proclama la religione con tutte le sue conseguenze e colle sue istituzioni.

Ora, gli ordini religiosi furono sempre parte integrante della Chiesa, di cui si possono chiamare il Giardino, furono sempre floridissimi in tempi difficili per la cattolicità, e poi si è negli ordini religiosi che si possono praticare i consigli evangelici dati dal Divino Autore del cristianesimo, e che formano lo splendore e la santità della Chiesa.

Dunque quando si dichiarano soppressi in massa gli ordini religiosi tutti, io dico che si lede la disposizione dell'art. 1° dello Statuto.

Signori, io non vengo qui a sostenere che tutti gli ordini religiosi siano convenienti, od omogenei ai tempi attuali.

A questo riguardo io la penso come la penseranno molti di voi, che cioè si possano secondo i tempi introdurre modificazioni essenziali che colle debite cautele verranno a compiersi senza scossa, e direi quasi materialmente; ma il pronunziare con una sola parola la soppressione di tutti gli ordini religiosi, Signori, io vi domando se non sia contrario allo Statuto. Io ancora vi domando se vi sentite il coraggio di pronun-

ziare questa parola così tremenda. Perciocchè bisogna riflettere che in mezzo agli ordini religiosi contemplativi che forse voi credete più non esser del tempo, vi sono gli ordini educativi, vi sono gli ordini assistenti agli infermi. Noi abbiamo le suore di carità le quali il Governo stesso chiama in gran numero sui campi di battaglia a soccorrere i feriti, mentre qui intanto con una sola parola le dichiariamo soppresse in un cogli ordini educativi, gli ordini infermieri.

Io vi domando che diritto abbiamo noi di dire ai padri di famiglia: voi non potrete più mandare i vostri figli, le vostre figlie a ricevere insegnamento dagli ordini religiosi? dunque si ledono le disposizioni dello Statuto, si lede il diritto d'associazione.

Io non sorgo qui a difendere la personalità civile, Signori, no; ma io non l'accetto con tutte le conseguenze, che le si vorrebbero applicare. Si dice per esempio: il Governo è come un particolare, quando tratta; il Governo quando governa, non è più il particolare che ha contrattato; si dice, il Governo concede ad una società l'esistenza civile, di corpo morale; poi se il Governo crede di dover sopprimere quelle corporazioni, le sopprime e ritiene a suo profitto la proprietà. Signori, se vi è una giustizia io credo che vi sia tanto per il particolare, quanto per il Governo; se il Governo ha riconosciuto tali e tali corporazioni religiose come corpo morale, se il Governo sa che queste corporazioni hanno fatto acquisti all'ombra della sua autorità, se è dimostrato che figlie di famiglia sono entrate in quegli ordini, vi hanno recate le loro doti, ed hanno rinunciato alle loro famiglie, facendosi uno stato all'ombra della legge, quale giustizia, quale umanità vi sarà a turbare in un momento tutti quanti gli Istituti nati e cresciuti sotto la protezione del Governo, e dire: noi mettiamo in piazza tutti questi religiosi, noi prendiamo le loro case, poi prendiamo tutte le loro sostanze!

Se il Ministero mi dice: non li riconosco più come associazione civile, ma con tutto ciò li lascio nei loro domicili; se il Ministero, riguardo ai beni, dice: le gravanze delle circostanze esigono dei sacrifici anche dai corpi morali, io riconosco tutte queste necessità; spero che il Ministero in queste circostanze vorrà unire l'interesse del Governo con quello della giustizia e che prenderà tale temperamento che mentre sovviene alle finanze possa col tempo riuscire utile anche ai corpi morali. Ma votare questa legge senza nemmeno averla discussa, senza averla letta, in faccia al paese il quale aspetta dal Senato, da questo Corpo conservatore le sue savie deliberazioni, venire a pronunziare: che tutti i corpi religiosi sono soppressi; che il Governo ha il diritto di mettere tutti questi religiosi e religiose sul lastrico io questa disposizione la trovo di natura tale che senza qualificarla voi direte almeno con me che dessa non è consentanea ai nostri principii di libertà.

Quanto al diritto di proprietà io ne ho discorso parlando del diritto di associazione.

La proprietà nei corpi religiosi era riconosciuta dal

Governo; il Governo, se crede di chiederne il concorso, ha la facoltà di farlo; io l'ho votata questa facoltà e non me ne adonto, perchè, visto che il Governo era in grandi strettezze, ho pensato che ci sarebbe valso moderatamente di queste facoltà.

Ed oggi ancora io confermerò col mio voto queste facoltà tanto più volentieri se dal labbro autorevole del sig. Presidente del Consiglio uscirà una parola confortante, la quale mi lasci sperare che i religiosi e le religiose non saranno messi sul lastrico, ma si prenderanno tali provvedimenti e temperamenti che possano esser conformi agli invocati principii dello Statuto.

Se però nulla di tutto questo accade, se il Ministero si limita ad esigere l'applicazione rigorosa della disposizione contenuta nel paragrafo B, io debbo dichiarare con mio sommo rincrescimento, che queste disposizioni non mi sento il coraggio di votarle, perchè si tratta di aggravare la sorte di migliaia e migliaia di nostri concittadini, i quali aspettano protezione dal Senato. Ed io credo che le disposizioni di cacciarli dai loro chiostrì non sian per niente richieste dalle facoltà che abbiám voluto concedere per la guerra e per la salute dello Stato.

Se il Ministero crede di occupare alcune di queste case, sa benissimo che ne ha l'ampia facoltà, colla legge speciale che abbiám votata; l'ha con quella di espropriazione forzata per utilità pubblica; ed io credo che senza ricorrere ad una legge di soppressione assoluta, egli sia munito di poteri bastanti a provvedere al servizio dello Stato.

Aggiungo una parola e finisco.

Quando fu presentata la legge che ora si tratta di confermare sulla sicurezza pubblica, io ne ho misurato le conseguenze: ho udito le parole che l'onorevole nostro collega Senatore Gallotti profert in quest'Aula; udii pure la dichiarazione fatta dal sig. Ministro dell'interno il quale espresse la ferma intenzione del Ministero di voler rispettare la libertà dei cittadini, se non che egli credeva che col domicilio coatto si potessero salvare molti, i quali forse per imprudenza avrebbero incorso in un processo. Soggiunse ancora che sarebbe nominata una Commissione composta di Magistrati e di qualche Consigliere provinciale per vedere quando sarebbe il caso di condannare qualche cittadino al domicilio coatto.

Io votai la legge; la votai perchè credo che il Ministero debba esser forte in questi tempi difficili, che il Ministero debba avere tutte le facoltà; debbo però dire che ho visto in varii giornali riferite molte di queste condanne a domicilio coatto: saranno tutte fondate, io lo spero, non ho però visto da nessun giornale far menzione di queste Commissioni per dar pareri sulla sorte di questi nostri concittadini, di modo che io nel confermare anche per questa volta la legge di cui il Ministero chiede la proroga, lo prego a far sì che le sue disposizioni abbiám il loro pieno e salutare esequimento.

Presidente. La parola è al sig. Senatore Marliani.

Senatore **Marliani**. Io aveva domandato la parola non sulla discussione generale, ma sull'articolo che comprende la facoltà di pubblicare le disposizioni sulle corporazioni religiose.

Senatore **Cadorna**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cadorna**. Ho domandato la parola sull'ordine della discussione all'oggetto che per avventura non si trattino due volte le stesse questioni. Crederei opportuno che coloro i quali intendono parlare non sul complesso della legge, ma sui singoli articoli, che si riferiscono agli allegati che fanno parte della legge, per economia di tempo limitassero le loro osservazioni a quell'articolo che si riferisce al soggetto sul quale s'intende tener parola.

Se il Senato crede opportuno seguire questo metodo di discussione, che già altre volte fu tenuto, io non dubito che gli oratori che già sono iscritti, mantenendosi il loro diritto di parlare sulla materia che intendono prendere a disamina, non avranno difficoltà di far ciò, per non compromettere l'esito di una legge, la quale da tutti è riconosciuta di una grande importanza.

Presidente del Consiglio. È una necessità pel Governo di manifestare nettamente la sua intenzione, e specialmente per me Ministro dell'interno, relativamente ad una legge eccezionale. Questa necessità si è accresciuta dopo le parole dell'onorevole Senatore Di Castagnetto.

Io non farò che ripetere le dichiarazioni fatte nella Camera dei Deputati, e facilmente mi riuscirà, perchè non esprimo che una mia profonda convinzione.

Io ho chiesto la proroga della legge sul domicilio conteso attese le condizioni eccezionali del paese. Non avrei voluto assumere la responsabilità di tacere sopra questa legge, che aveva un tempo limitatissimo: oltre il quale si poteano per avventura protrarre le condizioni eccezionali del paese. Io non avrei voluto assumere la responsabilità dirimpetto alla Nazione di avere dimenticato, dirò così, per seguire un mio naturale impulso, la domanda di proroga di questa legge.

Dichiaro quindi al Senato che la legge sarà applicata con tutta la moderazione, e solamente in circostanze nelle quali sia evidente essere una necessità lo applicarla nell'interesse dell'ordine pubblico, nell'interesse della libertà stessa, e se vuolsi, anco nell'interesse di alcuni individui.

Siamo in tempo di passioni bollenti, che in certi casi potrebbero facilmente trascorrere ad eccessi improvvisi, se il Governo non avesse modo di prevenirli opportunamente. Taluni i quali sono anche indiziati nella opinione pubblica, potrebbero soffrire di siffatti eccessi, se il Governo non avesse modo di opporsi. L'allontanamento non può farsi assolutamente ma devono anzi usarsi prima i mezzi di benevolo invito, come si è fatto sempre in circostanze straordinarie, e come lo sarà tanto più nelle circostanze presenti. Io posso assicurare che fino ad ora le operazioni relative a questa legge non sono state fatte con

passione nè con rancore. Vi sono nelle località diverse Commissioni, composte de' magistrati e de' cittadini più autorevoli così per moderazione come per saggezza. Non basta; una volta che le Commissioni hanno indicato gli individui che credono prudente, nell'interesse dell'ordine pubblico, di allontanare dalle località, i Prefetti hanno l'incarico di rimettere la nota al Ministero dell'interno, il quale la sottopone ad una Commissione Centrale; e solamente in rarissimi casi, i Prefetti hanno autorità di mandare in arresto, e di recludere le persone indicate dalla Commissione. Di questi casi, credo che nei tempi passati ne sieno accaduti pochissimi, e mi voglio augurare che questa legge eccezionale che sarà dal Senato, spero, approvata, come già lo fu dalla Camera, sia per essere nelle mani del Governo presente, una spada che rimarrà sempre nel fodero.

Questo è quello che io voglio augurarmi, e farò il possibile perchè ciò sia, se la temperanza altrui prenderà esempio dalla temperanza del Governo; sopra tutto quando il Governo carca la sua forza e la sua saldezza piuttosto sulla giustizia che sull'arbitrio.

Dunque essendo moderazione nel Governo, moderazione sarà pure nei cittadini.

La legge poi sulle corporazioni religiose, se il Senato l'approva, dovrà certamente essere applicata; ma questa applicazione sarà fatta con quei medesimi principii, guidata da quei medesimi sentimenti, che ho già avuto l'onore di esprimere al Senato, vale a dire, si procederà con tutta quella moderazione, tutta la calma e la equità che si convengono a un Governo il quale sente anzitutto di dover essere il custode e il promotore della libertà, della civiltà, del progresso, nell'interesse di tutti i cittadini.

Presidente. Do lettura dell'art. 1° del progetto:

« La legge del 30 aprile 1866, N. 2865, per lo esercizio provvisorio del bilancio è prorogata fino a tutto dicembre; e sono prorogate sino al termine della guerra le leggi del 1. e 17 maggio 1866 (n. 2872 e 2907). »

Presidente. È aperta la discussione su questo articolo.—Se nessuno chiede la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

Leggo l'articolo 2.

Art. 2. È data inoltre facoltà al Governo:

a) Di riscuotere per intero od anche in parte, durante il 1866, le imposte comprese nei progetti di legge già votati nell'uno o nell'altro ramo del Parlamento e di applicare le disposizioni in essi contenute. (Allegati A e B.)

b) Di pubblicare ed eseguire come legge le disposizioni già votate dalla Camera elettiva sulle corporazioni religiose e sull'asse ecclesiastico. (Allegato C.)

c) Di provvedere con decreti reali a riforme dell'ordinamento interno dei Ministeri, degli uffici immediatamente dipendenti, e delle attribuzioni loro, e

degli ufficiali, che li compongono, salva l'approvazione del Parlamento.

d) Di provvedere con decreti reali al modo d'impedire la interruzione dei lavori di costruzione, e dello esercizio delle ferrovie, non che la interruzione della costruzione di altre opere pubbliche principali; purchè non ne derivi maggiore onere alla finanza dello Stato, e non si apporti alcun mutamento alle basi fondamentali dei contratti.

È aperta la discussione su quest'articolo.

Senatore **Cataldi**. Domando la parola.

Senatore **Cadorna**. Domando la parola per una questione di ordine. Nell'interesse della discussione, io proporrei che si mettessero in discussione separatamente i vari numeri indicati con lettere di questo articolo.

Presidente. Il sig. Relatore propone la divisione; metteremo perciò in discussione i quattro paragrafi separatamente.

(Rileggo il parag. a)

Presidente. Se nessuno domanda la parola su questo paragrafo lo pongo ai voti... Chi lo approva voglia alzarsi (È approvato) § b (V. sopra).

Credo che il Senato vorrà dispensarmi dal leggere gli allegati (si, sì, si.) Ha la parola il Senator **Marliani**.

Senator **Marliani**. Signori Senatori! Una strana combinazione della mia vita politica mi fa assistere una seconda volta col mio voto, e la mia opinione all'abolizione di corporazioni religiose.

Io voto questa legge di tutto cuore, quantunque non l'approvi nelle sue disposizioni finanziarie. Ma come in questi momenti di suprema lotta è d'uopo dare al Governo tutta la forza di cui abbisogna per superarla, io do volenterosissimo il mio voto lasciando luogo a piscutare in seguito la parte che riguarda la finanza. In questi momenti, dare un voto di fiducia al Governo è lo stesso che riassumere la forma dittatoriale dei Romani: *caveant Consules*.

Signori! Nella relazione ho veduto accennata una questione molto delicata, ed è quella di scrupoli che taluno può avere nel votare questa legge. A dileguare tali scrupoli, io mi pregio di rammentare al Senato un fatto che varrà a tranquillare gli animi, ed è che la legge spagnuola la quale precisamente tendeva ad attuare ciò che noi vogliamo mettere ad effetto, è stata sanzionata dal Sommo Pontefice quattro anni dopo che fu posta in esecuzione; e negli art. 5, 6 e 7 è detto che la Santa Sede approva quella legge perchè era la cosa migliore che si potesse fare per la religione e per il clero. Dunque, o Signori, se il S. Padre ha sancito una legge molto più radicale di questa nostra dopo 4 anni di riflessione, non saprei come vi abbiano ad essere cattolici che possano avere scrupoli ad approvarla; perchè ove mai la S. Sede non volesse sancire la nostra legge che è spagnuola, allora verremmo alla deplorabile confusione del potere temporale col potere spirituale, che approva in Spagna quello che non vuole approvare in Italia.

Signori! Ho inteso inoltre da molti dei nostri onorevoli colleghi dichiarare di avere scrupoli pel modo con cui questa legge è presentata a noi, e sarà eseguita. Le emergenze straordinarie esigono misure straordinarie. Ebbene, io che nella mia vita politica ho assistito in due Parlamenti alla discussione sopra un simile argomento, dirò a quei signori Senatori che lo ignorassero, che le corporazioni religiose in Spagna non furono abolite da una legge, ma da un voto di fiducia; e nel mese di febbraio, non so se il giorno 17 o 19, il Governo mandò lettere suggellate a tutti i governatori delle provincie in cui loro si diceva: « nel tal giorno chiuderete tutti i conventi. » L'ordine fu eseguito senza difficoltà, ed in virtù di disposizioni date, in seguito ad un semplice voto di fiducia, oggi in Spagna, a malgrado che il clero vi sia potente, un solo frate più non si trova.

Vede il Senato che misure radicali, autorizzate talvolta da un voto di fiducia dato da un Parlamento, possono avere un effetto più diretto e positivo che i voti dati dopo lunga discussione.

Vi sono pure molte persone che si fanno un grande scrupolo di spogliare il clero. Spogliare, qualunque sia il titolo, è sempre una cosa grave. Ebbene, o Signori, io mi sono affaticato a ricercare quale è l'origine di tutti i beni del clero, ne ho fatto la storia, l'ho anche stampata e se non l'ho mandata a tutti i miei colleghi, è perchè vennero pubblicati tanti opuscoli, che il mio sarebbe stato per avventura soverchio. Ebbene, o Signori, ho l'onore di dire oggi al Senato, che in nessun tempo, in nessun paese, in nessuna epoca il clero ha posseduto legalmente; tutto quello che il clero possiede è usurpato (*Sensazione*). Vi è stata una lotta permanente in tutta Europa, perchè il potere civile ha ben compresi i sommi inconvenienti di questi possessi nelle mani ecclesiastiche.

In tutti i paesi del mondo, lo ripeto, il clero non ha mai posseduto legalmente.

Per citare un fatto italiano, dirò: nel 1754, la Repubblica di Venezia commossa dalle usurpazioni continue che faceva il clero, incaricò tre dei membri dei Dieci, di fare un'inchiesta; e questi nella loro relazione dicevano: È possibile che dopo 500 anni di lotta contro di questo clero oggi sia esso più ricco della Repubblica! E fatta l'enumerazione dei preti che potevano dir messa e il numero delle messe, risultavano 17 o 20 messe per prete! Non è lo spirito di parte che mi fa parlare: questi sono atti autentici.

Dunque se non vi è spogliazione, perchè non si spoglia chi non possiede legalmente? se l'abolizione dell'ente ecclesiastico e l'incameramento di tutti i beni del clero, ha avuto per la Spagna la sanzione di un concordato, espresso nei termini che ho avuto l'onore di dirvi, non deve rimanere più nessuno scrupolo per l'abolizione di queste corporazioni. In Spagna esse furono abolite con un voto di fiducia, ed il Senato italiano dando oggi un voto di fiducia al Governo per l'abolizione di esse, il risultato sarà in avvenire quello

che è stato in Ispagna ed io auguro all'Italia che il risultato sia tale.

Io ho detto che non approvo la parte finanziaria. Io ho pubblicato un lungo lavoro sulla questione delle manimorte.

Ho addotto tutti i documenti necessari per vedere qual risultato ha avuto in Ispagna l'abolizione delle manimorte; essa ha prodotto al Governo in cinque anni 862 milioni che incassò.

Io non ho potuto che deplorare che non siasi mai pensato ad adoperare questi lavori fatti d'accordo col Governo; io ho l'intima convinzione, che può essere anche un errore; chè se quella legge fosse stata qui applicata, non si verserebbe oggi in circostanze così difficili e gravi; ma mi riservo, quando si venisse alla discussione sulla parte finanziaria, di dimostrare al Senato con fatti sanciti dall'esperienza quali sarebbero i risultati della legge spagnuola applicata all'Italia, perchè sommamente ingegnosa, se non premesse a tutti d'arrivare ad una conclusione.

In conseguenza, dando il mio voto favorevole alla legge, mi riservo il diritto di criticarne le disposizioni finanziarie relativamente a questo punto di vista.

Dirò ancora poche parole in ordine alle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Di Castagnetto.

Signori, è assai facile l'interessarsi a molte parti del clero; è certo che se il clero avesse adempiuto sempre la sua sacra ed alta missione, non vi sarebbe questione a fare in proposito; le popolazioni non hanno idea d'odio alle persone, d'odio alle corporazioni colle quali sono state più o meno a contatto: ma per chi ha assistito, come ho assistito io alle guerre civili, quando si sono veduti frati a capo di masnadieri formare corpi d'armata, e far la guerra a tutto quanto esisteva nel paese, come avvenne in Ispagna nel 1835, quando si è veduto il clero osteggiare tutto quanto aveva aspirazione a libertà (e questo non era che la ripetizione di ciò che era accaduto nei tempi di Filippo V quando tutto il clero era austriaco), Signori, non si può a meno di desiderare che venga fatta una grande eccezione intorno a questa parte evangelica del clero. Volesse Iddio che fosse scervo d'accuse il clero, e che fosse sempre all'altezza della sua missione, che non avremmo a deplorare tanti mali, non si avrebbero a lamentare tante dissensioni che nella società si sono prodotte.

Senatore Di Castagnetto. Domando la parola.

Senatore Mariani. Signori, rispettiamo il clero, ma non crediamo che i frati, questa milizia militante del clero, abbia o debba avere il rispetto che noi loro vogliamo concedere; hanno tutte le passioni degli altri uomini, e rinchiusi nei chiostri le nutrono contro la società.

(Applausi dalle tribune)

Presidente. Avverto le tribune che sono vietati gli applausi e le disapprovazioni.

La parola è al Senatore Mameli.

Senatore Mameli. Signori, proponendomi di com-

battere quella parte della legge che riguarda gli ordini religiosi e la conversione dell'asse ecclesiastico, non intratterrò il Senato in una questione preliminare d'incostituzionalità nelle forme da osservarsi nella discussione delle leggi giusta l'articolo 35 dello Statuto. Non parlerò neppure della opportunità della legge stessa, sia finanziariamente, sia politicamente considerata. Lasciando queste cose al savio apprezzamento del Senato, onde abbreviare in quanto sia possibile la discussione, vengo addirittura all'argomento.

Molto si è detto e molto si è abusato della legge del 29 di maggio 1855; ed io non dovendo nè potendo decentemente nè conscienciosamente tacere in cosa di tanta importanza, nella quale ebbi non piccola parte, uopo è che ne riassuma almeno in rapidi cenni il disposto per aprirmi la via alla odierna discussione.

È egli vero che la legge del 29 di maggio, della quale non intendo fare ora l'apologia, abbia consagrato, come da taluni si è supposto, il fatale principio che lo Stato possa a suo libito disporre dei beni ecclesiastici? Io non posso ammetterlo.

Con quella legge si volle solo stabilire il principio, che, rivocondosi per giuste cause dal legislatore riconosciute, la personalità civile di un ente morale, i beni del medesimo, per dritto comune di tutti i vacanti, dovessero devolversi allo Stato, per impiegarli però in usi religiosi e pii, analoghi, per quanto sia possibile, alla primitiva loro destinazione; non già che gli enti morali esistenti ed abilitati ad acquistare potessero a comodo e piacere rivocondarsi per appropriarsene le sostanze.

E per meglio rappresentarvi lo spirito da cui la legge era nel suo complesso informata, dirò che la soppressione fu allora limitata ai benefizi ecclesiastici semplici, che non avessero oneri da adempirsi personalmente dai provvisti, ed alle famiglie religiose le quali non fossero per ragione del loro istituto addette alla predicazione della divina parola, alla istruzione, ed all'assistenza degli infermi e dei moribondi; e fu pure sotto il titolo di quota di concorso imposto un annuo contributo agli altri benefizi e stabilimenti ecclesiastici.

Nè questo bastò; si volle togliere anche l'apparenza di ogni turpe lucro, consagrandone tutti i proventi, dedotti i pesi, al miglioramento della condizione dei parroci poveri, con avere eziandio creato sotto il nome di Cassa ecclesiastica una Amministrazione affatto distinta e separata da quella dello Stato.

Si opponeva allora da alcuni, che, confermandosi la esistenza di tanti ordini religiosi che non si voleano colla proposta legge colpire, se ne accrescerebbero fuor di misura le famiglie nello Stato ed il numero dei professi in ciascuna di esse. Ma il compianto conte di Cavour, Presidente del Consiglio dei Ministri, rispondeva vittoriosamente, essere appunto questo il voto del Governo, che si aumentassero le famiglie religiose veramente utili, e venissero meno le oziose ed inutili.

Un altro oratore osservò, che la soppressione di

tutte le case religiose avrebbe una significazione anticattolica, non potrebbe difendersi dalla taccia di persecuzione contro la religione dello Stato, e traviserebbe in faccia a tutto il mondo cattolico la rettitudine delle intenzioni del Re e del Parlamento.

Ed in quanto alle quote di concorso si disse, che non dovevano riguardarsi come vere imposte o tributi, ingiustificabili a fronte dello Statuto, ed inconciliabili coi principii regolatori della materia, che richiedono la equalità del riparto e la universalità del concorso ma sibbene come l'attuazione di un onere per sua natura inerente ai redditi ecclesiastici, dei quali i beneficiati, secondo le dottrine canoniche e dei padri della Chiesa, avessero solo l'amministrazione e l'uso per i loro bisogni, non già il dominio, dovendo anzi erogare tutto il superfluo in usi pii, precipuo fra i quali dovesse aversi il sussidiare i parroci più bisognosi.

Tali cose io accenno col solo scopo di farne il raffronto colle disposizioni della legge che ora si discute.

Sull'argomento della soppressione delle famiglie religiose, del quale intendo prima occuparmi, si procede con una logica affatto opposta a quella che guidò il legislatore nella legge precedente, giacchè non si pone ora per fondamento l'inutilità di alcuni ordini religiosi ed il danno dello Stato nel mantenerli, ma si vuole l'abolizione di tutti, senza alcun riguardo all'indole della loro istituzione, non per riparare ad un danno od un pericolo di cui, seriamente parlando, possono essere cagione, ma per procacciarsi una risorsa.

Quindi i propugnatori della legge si sono meno occupati nel dimostrare l'incompatibilità degli ordini religiosi con uno Stato libero e colle idee del moderno progresso, che è il vero punto di vista che si deve tenere nella discussione, tralasciate le vane e futili declamazioni.

Ma non ravvisando io nè logica, nè giustizia, nè decoro, nè rispetto alla libertà, nel proscrivere e dannare all'ostracismo una classe così numerosa di cittadini di ambo i sessi, quella appunto che meno di tutte le altre ha contribuito ai nostri mali ed ai nostri errori, uopo è che la questione si richiami ai veri suoi termini.

È egli dunque vero che le Corporazioni religiose siano di ostacolo alla libertà? Io, per contro, penso che la esistenza delle medesime sia un vero omaggio reso alla libertà, alla quale niente avvi di più consentaneo che la libera facoltà di associarsi e di eleggere quel genere di vita che più piace, purchè nulla si faccia che sia contrario alle leggi, ai buoni costumi, ed all'ordine pubblico.

Avvi chi vuole vedere nella indissolubilità del vincolo religioso una tirannica e flagrantissima offesa alla libertà dell'uomo. Ma, o Signori, indissolubile è il vincolo del matrimonio, indissolubile quello degli ordini sacri, indissolubile quello del vescovo colla sua Chiesa, indissolubili sono tanti altri vincoli senza che perciò nessuno voglia dirli tirannici, e proporre lo scioglimento. La legge deve sola proteggere la libertà nel

contrarli, lasciando però a ciascuno la responsabilità del proprio fatto, ed il rimorso del tardo pentimento.

L'uomo che, secondo la dottrina cattolica, è fatto per il cielo e deve tornare al seno di Dio dal quale è venuto, non può mai fare troppo per assicurare i suoi eterni destini. Qualunque ostacolo si ponga dall'autorità civile a questo sentimento, è la più grande delle tirannie.

Lo zelo che si affetta per la libertà degli individui non è che uno specioso pretesto, poichè colla legge proposta si vogliono ugualmente sopprimere gl'istituti di natura laicale, che non emettono voti solenni, sol perchè fanno vita comune ed hanno uno scopo, anche apparente di culto.

Del resto l'esperienza ha ben dimostrato che nella soppressione delle famiglie religiose, avvenuta sotto la dominazione francese, non si contano neppure in ragione d'uno per mille gl'individui che furono infedeli alla loro vocazione.

Taluni poi dicono follia il rinunziare al mondo, alle sue pompe ed al libero sfogo delle passioni, per dedicarsi alla vita contemplativa; ma molto maggiore è il numero di coloro che qualificano saviezza l'abnegazione ed il sacrificio per aspirare ai beni eterni. I libertini stessi ne invidiano spesso la sorte nei lucidi loro intervalli.

Signori, è tempo ormai di dare bando a coteste esagerazioni ed utopie, che turbano ed agitano le coscienze; prendiamo invece norma ed esempio dai popoli più colti e più civili, e specialmente dall'Inghilterra, maestra a tutti in fatto di libertà. La quale veramente grande nazione, sebbene avversa in generale alla religione cattolica cui ne ha surrogata un'altra soggiata a senno del Re e del Parlamento, pure non solo tollera le istituzioni cattoliche già esistenti, ma vede tuttodì con indifferenza sorgere delle nuove, a segno che conta già nel suo seno molti ordini religiosi in numero di 60 famiglie d'uomini e di 162 monasteri femminili che professano pubblicamente la vita monastica, senza parlare delle chiese che con maraviglioso progresso si aprono al cattolico culto. E qui notate eziandio che più volte fu con molta insistenza chiamata l'attenzione del Parlamento sui progressi del cattolicismo.

Ben mi ricordo che nel 1855, mentre appunto discutevasi la legge di soppressione di alcuni ordini religiosi, un Americano assai colto proveniente da Nuova York mi manifestò la sua maraviglia dicendemi: noi Americani intendiamo ben diversamente da voi Italiani la libertà, noi la facciamo consistere nel pieno arbitrio che ha ciascuno di vivere nel secolo o nel ritiro e di associarsi sotto qualunque forma. E per darmi una prova della più perfetta tolleranza soggiungeva, che i cattolici aveano allora in Nuova York un vescovo zelantissimo, il quale poco prima era stato uno dei più caldi protestanti, senzachè perciò fosse fatto segno al biasimo o al disprezzo neppure dei suoi antichi correligionari, dei quali avea abiurato e condannato le dottrine.

Si parla sempre della inutilità degli ordini religiosi; ed io ben comprendo che gli ordini religiosi siano inutili per quelli per i quali è inutile la preghiera; per quelli poi quali è inutile il pensare alla vita futura che non credono o non curano; per quelli che ripongono tutta la felicità nei godimenti del mondo materiale e nello sfogo brutale delle passioni. Ma questi signori che non sono certamente fra noi, e dei quali non invidio la felicità, se sono di buona fede, mi concederanno almeno che la vita monastica non è creduta inutile da quelli che la professano, ed hanno al pari di tutti gli altri la coscienza dei loro dritti e doveri. E se così è, come si vuole loro negare la libertà di esercitarli?

E per discendere a qualche considerazione pratica, dilemi di grazia: è egli giusto che un'orfana o una vedova derelitta ed esposta a pericoli d'ogni maniera, o un individuo, bersaglio della avversa sorte ed ammaestrato alla scuola della sventura e del disinganno, siano privi di un pacifico asilo per mettere in sicuro la loro virtù, od espiare gli errori della vita passata?

Sarà egli giusto e decente che mentre si tollerano le case ed i collegi di prostituzione, che un illustre Francese il quale ne studiò a fondo i misteri ha ben definito l'obbrobrio di un sesso e la rovina dell'altro, si proscrivano i chiostri delle vergine sacre, vero prodigio di cristiana virtù?

Considerata poi la cosa nell'interesse sociale, chi oserà apporre la taccia di beato ozio a quegli ordini religiosi, che per ragione del loro istituto consacrano la vita all'insegnamento dei fanciulli e delle fanciulle, e soprattutto alla loro educazione religiosa e morale per formare buoni cittadini allo Stato? o a quelli altri che intendono alla predicazione della divina parola, ovvero all'assistenza degli infermi e dei moribondi, che lottando tra la vita e la morte hanno più che mai bisogno di sollievo e di conforto?

O benedette e mille volte benedette suore di carità, sarà dunque questo il premio riservato ai vostri sacrifici ed al vostro coraggio per cui, rendendovi superiori ad ogni pericolo, siete sempre la prime ad affrontare la morte per salvare altrui la vita!

Piacca al cielo che non abbiamo a rimpiangere questi atti di eroica carità, ed i frutti di quell'insegnamento che ha prodotto tanti grandi uomini, che formano anche oggidì il più bello ornamento della patria italiana!

Io non vi dissimulo, o Signori, il mio timore, che colla soppressione di tutte le case religiose che ne fanno voto speciale, non venga meno il salutare sistema di far progredire la gioventù cogli studi delle lettere e delle scienze umane anche nella pietà e nella morale, onde congiungere ed armonizzare i doveri del cittadino con quelli del cristiano, giusta il desiderio dei savi ed onesti padri di famiglia.

Un illustre scrittore nazionale, distinto impiegato, in una delle sue dotte Memorie, rese di pubblica ragione colle stampe nel 1864 col titolo: *La grandezza d'Ita-*

lia, studi, conforti e desiderii, dopo avere maestrevolmente accennato gl'immensi servigi resi dai monaci nel medio-evo e specialmente nell'era feudale, *quando la rea discordia batteva ovunque le ali sanguigne; quando al soffio di quella barbarie la terra si isterilì e s'inselvò, quando per le pesti e per le guerre scemavano le popolazioni, ed i fiumi abbandonati dilargavano in paludi*, soggiunge con rara imparzialità che, *se nell'epoca attuale molti fra i servigi resi dai monaci, per l'essersi intieramente variate le condizioni delle comunanze civili, si conseguono mediante istituzioni e regolamenti di Stato, vi sono però opere che esigono squisita carità e sacrifici nobili, che troppo male si prestano da mani venali. Gli ospizi sulle vette nevose dei monti, gli ospedali degli infermi, le case degli orfani, quelle dei sordi e dei ciechi, sono istituti che mai non si dirigevano per prezzo da civili impiegati, come possono guidarsi da ben dirette corporazioni religiose.* Savio e giusto concetto, che ha per sé l'esperienza e la ragione: imperocchè i mercenari non assumono quegli ingrati e penosi uffizi per inclinazione e per virtù, ma vi sono tratti dalla necessità, ed intenti solo ad abbandonarli al più presto ed appena loro si offra un mezzo di più comoda sussistenza.

Voi finalmente, o Signori, non potete dimenticare quella eletta ed eroica falange di missionari apostolici italiani che, sparsi in numero di oltre due mila nelle regioni più remote e selvagge fra indicibili pericoli e privazioni, sudano di giorno e notte per propagare la fede e la civiltà, per aprire nuove vie al commercio, per arricchire di nuove scoperte le scienze, per agevolare relazioni e trattati con popoli dei quali appena si conosceva non è guari il nome. I missionari anzichè venire meno nell'opera loro per ostacoli fisici e morali, l'hanno con indicibile zelo e progresso estesà nelle Indie, nella China, nella Oceania, nell'Australia, nell'Abissinia, nell'Ava, in Ceylan ecc. Ma non ho qui bisogno di servirvi delle mie parole potendo ognuno di voi avere sott'occhio la Memoria in istampa che i missionari rassegnarono al Senato nel 1864 per essere distribuita ai Senatori.

Dopo ciò non vi farà meraviglia, o Signori, l'udire che i due Re di Siam, i quali parlano e scrivono perfettamente l'inglese, ed hanno tanto aumentato il loro commercio, furono educati da un missionario cattolico; — che mercè l'amicizia e l'influenza di un altro missionario (Abbona), l'imperatore dei Birmani fu largo di doni e di favori ai cattolici, si aprì una nuova importantissima via al commercio cinese per l'Irawaddy, e giovani birmani furono mandati in educazione a Parigi; — che il governo della Gran Bretagna, non isdegnò di manifestare all'istesso missionario la sua gratitudine per impedire ostilità e per firmati accordi di pace; — che un Annibale dei conti di Fantoni, missionario, anche esso sia stato a richiesta della Società di acclimatazione decorato dalla Francia per le utili ricerche sul baco dell'*aylanthus glandulosa*; — che i lavori del vescovo Massaia e del P. Leone sull'Abis-

sinia e sul Galla siano stati molto pregiati e lodati dalla Società geografica di Parigi, la quale ne ha fatto la pubblicazione, coordinandoli colle scoperte del barone di Decken e dei capitani Speke e Grant; per tacere di tanti altri illustri fatti che si pubblicano dalle stampe di Londra, di Parigi, e di Germania.

Queste notizie, le quali formano il più bello elogio dell'apostolato cattolico, il quale, giusta il precetto del nostro divino Redentore deve correre tutto il mondo per evangelizzare ogni creatura umana, sono desunte da relazioni ufficiali e di viaggiatori anche protestanti, e dai fogli pubblici che ne fanno piena ed indubbia fede.

Il già mentovato scrittore italiano, meglio d'ogni altro informato delle condizioni dei missionari, ha in un'altra sua Memoria pubblicata nel 1863 giustamente notato, che l'Italia contribuiva in gran parte alle missioni estere, le quali, per calcoli di entrata e di spesa bene accertati salirono nel 1862 a cinque milioni circa. Eppure l'Italia nessuna influenza esercitava nell'erogarle e nell'assegnarle. La sola Francia ne era l'arbitra, perchè generosa dei trasporti gratuiti su piroscafi, non meno che di protezione e di assistenza per mezzo di consoli inviati, non nominali ed indigeni, per mezzo di ministri e di flotte.

Se noi non siamo in condizioni di fare altrettanto, dobbiamo almeno seguire l'esempio della Francia nell'apprezzare gli eminenti servizi che i missionari rendono alla civiltà ed al commercio, e prestare loro il nostro appoggio in quanto ci sia possibile, anzichè rigettarli come un peso inutile, obbligandoli ad invocare la protezione di altre potenze, e specialmente della Francia, la quale saprà giovare dei nostri errori per accrescere la sua gloria e la sua influenza.

La Chiesa, o Signori, senza missionari male risponderebbe alle caratteristiche sue note, per cui è qualificata *cattolica ed apostolica* anche dal nostro Statuto.

Io del resto non voglio colle cose fin qui discorse privare la società del diritto di sopprimere coi mezzi legittimi quelle case religiose (se mai vi fossero) che colle loro sregolatezze e coi loro scandali siano più di danno che di edificazione. Ma questo è ben altro che porre per principio assoluto la soppressione di tutti gli ordini religiosi, per aprire una vasta successione, senza alcun riguardo alla varia indole delle istituzioni, non che alle famiglie ed ai comuni che colle loro largizioni ebbero in vista principalmente il maggior decoro ed il vantaggio del luogo.

Voi ben vedete, o Signori, che in ciò dire faccio la più larga concessione che sia possibile in paese libero; poichè la libertà di associazione è ormai così penetrata nei costumi e nelle legislazioni, che i popoli più civili hanno già ammesso il gran principio che le persone morali sono inviolabili, principio, che, se non è d'ostacolo alle soppressioni speciali motivate e giustificate nei singoli casi da gravi ragioni d'ordine pubblico, non può però conciliarsi colla soppressione illimitata e generale di così numerosi istituti radicati

ab antico in tutto lo Stato, nella quale si confonde il reo coll'innocente, l'utile con l'inutile, e si rappresenta il tristo spettacolo d'opinioni più o meno esagerate, e di lotte politiche e religiose, senza alcuna vera utilità dello Stato.

Infatti i monaci, le monache e le famiglie o conventi monastici vogliono dirsi, furono soppressi in Inghilterra, in Prussia, in Austria, in Francia ed altrove, in tempi o meno civili o più dispotici dei presenti. Eppure in Inghilterra, in Prussia, in Austria ed in Francia e dappertutto, sono risorti più floridi e più numerosi, ed esercitano pacificamente il loro ministero sotto l'ombra e la protezione delle leggi tutelari della libertà di associazione, che si considera come naturale conseguenza della libertà individuale e necessariamente connessa colla medesima.

È noto che in Inghilterra il pauperismo, di cui non può umana penna descrivere gli orrori, è nato dalla abolizione degli ordini religiosi. Questo fatto non meno che la coscienza dei giusti principii che tosto o tardi prevalgono, spiega la ragione del mutamento colà avvenuto, e della apparente indifferenza del più vigile e più geloso di tutti i Governi. Per altra parte voi, o Signori, non ignorate che gli ordini religiosi e le altre istituzioni di simile natura hanno in ogni epoca formato uno dei più belli ornamenti del cattolicesimo, mostrandoci tuttodì l'esempio d'uomini consagrati ad un alto pensiero religioso, o ad un gran bisogno sociale: non ignorate quanto sia conforme alla lettera ed allo spirito del Vangelo la spogliazione volontaria, e la professione della virtù della castità: non ignorate le dottrine dogmatiche della Chiesa circa i voti religiosi che la legge del 1855 rispettò.

So bene che taluno mi risponderà che oggi si mira alla separazione della Chiesa dallo Stato. Ma io, senza volere per ora discutere di proposito questo grave argomento, che avrà sede più opportuna nella seconda parte del progetto riguardante la conversione dei beni ecclesiastici in generale, dico solo che finora nessuna legge ha sancito quel principio assoluto che trova un ostacolo insuperabile nello Statuto.

Il dire poi, come pur si è detto, che una religione di Stato ha in se stessa il tarlo che la rode, è una censura dello Statuto che ci regge, vero interprete del sentimento nazionale che invano si vorrebbe fuorviare togliendo all'Italia, eminentemente cattolica, il più potente vincolo d'unità.

Ma ciò che havvi di più rimarchevole nella proposta legge, è l'incoerenza e la contraddizione nel proclamare la libertà della Chiesa, nell'atto stesso in cui vuole spogliarla dei suoi ausiliarii e dei suoi beni.

Riassumendo in brevi parole le cose fin qui discorse, ne deduco coteste conseguenze, cioè:

Che la questione non può cadere sulla soppressione degli ordini religiosi, come per errore materiale si è espresso nell'art. 1° del progetto, perchè gli ordini religiosi appartengono al cattolicesimo in generale, non

allo Stato, ma deve limitarsi alle famiglie che hanno sede nel medesimo;

Che la disposizione anche così concepita, non può ammettersi, perchè il principio assoluto di soppressione e d'incameramento dei beni di tutte le case religiose è contrario allo Statuto (art. 1°), alla libertà, alla giustizia ed ai dritti legittimamente acquistati e riconosciuti.

Che ove pure si volesse procedere col criterio della legge del 1855, la quale ha implicitamente confermate le famiglie religiose e le congregazioni regolari e secolari con iscopo di culto, da essa non rivate, bisognerebbe dimostrare come siano poi tutte divenute dannose ed incompatibili.

Che se fosse questione di mera utilità, questa si dovrebbe esaminare e discutere sotto tutti i rapporti civili, religiosi, morali, non solo rispetto agli enti stessi, ma eziandio rispetto agli individui che vi si ascrivono, ed ai luoghi in cui hanno sede, e nell'interesse di tutto il mondo cattolico e della propagazione della civiltà, avuto ancora speciale riguardo all'importanza storica che alcune famiglie possano avere per la loro antichità e singolarità, come la Badia di Valle Ombrosa nella Toscana, ed altre. Ove pur non si voglia rivolgere per poco il nostro pensiero alla antica illustrazione degli ordini religiosi in generale, i quali un tempo furono custodi delle scienze e della civiltà, e salvarono il mondo dalla barbarie.

E qui mi sia lecito accennare di volq, che certi censori che parlano con affettato disprezzo delle cronache e degli annali scritti dai monaci, mostrano di ignorare che le *Effemeridi*, i *Commentari*, le *Cronache*, gli *Annali* furono le prime forme della storia, dalla quale in ciò appunto differiscono, che in quegli scritti si notano, senza alcuna esornazione, i fatti che di giorno in giorno e di anno in anno intervengono, per servire poi alla storia ed alle produzioni scientifiche e letterarie di maggiore importanza.

Trovandomi pertanto di fronte ad una proposta, la quale, oltre all'offendere gli interessi generali più sacri, cioè la religione, la libertà, la proprietà, la giustizia, è in urto con tanti interessi locali e individuali, io non posso esitare sul partito da seguire.

La mia divisa è libertà per tutti: le leggi debbono essere la vera e fedele espressione dei principii di libertà consacrati dallo Statuto: è per me una flagrante contraddizione il proclamare la libertà di coscienza, mentre si vogliono chiudere i chiostri a quelli e a quelle che, lungi dai tumulti del mondo, vi cercano il segreto per conservarla pura, e rendono ad un tempo il più solemne omaggio alla religione dello Stato.

Passando all'altra parte del progetto, non meno grave in se stessa e nelle sue conseguenze, la quale sotto lo specioso titolo di conversione dei beni ecclesiastici tende a stabilire il primo fondamento della costituzione civile del clero, ovvio anzitutto si presenta l'esame del principio di separazione della Chiesa dallo Stato, ossia di Chiesa libera in libero Stato.

Non è d'uopo che io ripeta, essere questa separazione inconciliabile collo Statuto. Posto infatti il principio, che la religione cattolica-apostolica-romana, è la sola religione dello Stato, e gli altri culti esistenti sono tollerati, ne risulta con piena evidenza, che il riconoscimento della religione stessa come dominante, è condizione impreteribile ed irrecusabile delle libertà concesse dal Re Carlo Alberto; e noi non possiamo, senza violare il patto fondamentale della Nazione, abbandonarla come cosa affatto estranea all'interesse dello Stato.

È questa una contraddizione, per cui si disdice col fatto ciò che si professa in parole, un riconoscerne il principio senza ammetterne le conseguenze, la causa senza i suoi effetti.

Si è tentato di rendere illusorio l'art. 1° dello Statuto riducendo la preminenza e la esclusività della religione cattolica-apostolica-romana al puro rito esterno negli atti di culto pubblico e nazionale.

Non è d'uopo trattenersi a dimostrare quanto in ciò vi abbia di assurdo e di ridicolo. L'idea di religione è complessa; essa ha il suo oggetto che è Dio, ha i suoi dogmi, la sua morale, il suo culto interno ed esterno. Quando dunque lo Statuto dichiara e proclama, essere la religione cattolica la sola religione dello Stato, vuol dire che l'adotta coi suoi dogmi, coi suoi fondamentali principii, e colle dottrine che ne costituiscono l'essenza, vuol dire, che lo Stato non può fare leggi che siano inconciliabili con quei principii, mentre in quanto alle altre confessioni indicate col semplice nome di culti non si ammette che la tolleranza civile ed il privato esercizio.

È pure verità incontestabile, che la religione cattolica non può esistere, come dominante, ossia religione dello Stato, se le regole fondamentali sulle quali poggia la sua disciplina, non sono obbligatorie nell'ordine civile.

Una delle prove più luminose ce la somministra il celibato dei preti, consigliato dal decoro della religione e da ragioni della più alta moralità sociale, affinché i ministri del culto, liberi dagli obblighi e dai vincoli d'una famiglia propria e da cure temporali, rivolgano con cuore puro, per quanto sia possibile da mondani interessi, ogni loro sollecitudine alla direzione spirituale delle anime, ed affinché il commercio spirituale ed il sacramento stesso della penitenza non diventi un incentivo alla seduzione.

Ed ecco perchè in Francia, anche nel silenzio del Codice civile, ha incontrato tanta resistenza la libertà del matrimonio degli ecclesiastici; la quale limitata prima grandemente da Napoleone nel 1807 con Decreto emanato sulla proposta del G. Giudice e del Ministro dei culti, del quale ebbi altra volta ad intrattenermi, pare ormai dall'a prevalente giurisprudenza dei Tribunali e dalle più recenti decisioni della Corte Suprema riprovata e proscritta.

Quando io leggo le dottrine dell'Apostolo Pietro in una delle sue epistole capo 2° « *Subjecti estote omni hu-*

manae creaturae propter Deum (o propter conscientiam come dire S. Paolo); sive Regi quasi praeccellenti, sive ducibus tamquam ab eo missis.... quia sic est voluntas Dei... quasi liberi, et non quasi velamen habentes matritiae libertatem, sed sicut servi Dei.. Regem honorificate. Servi subditi estote in omni timore dominis, non tantum bonis et modestis, sed etiam discolis etc., tratto dalla santità e divinità di questi precetti, nell'interesse sociale, anzi che pensare ad una assurda ed impossibile separazione, pieno di meraviglia, confesso che non mi sento capace a decidere se la Religione abbia più bisogno dello Stato, oppure lo Stato della religione, che ne sancisce e comanda alle coscienze l'osservanza.

Eppure recentemente si è detto e poi pubblicato colle stampe, esser la religione scuola di corruzione e di ribellione, e la negazione di ogni libertà.

Se la società ha tanto più bisogno di buoni cittadini quanto più essa è libera; se tutti siamo persuasi, non esservi morale più perfetta nè più atta a formare i costumi, di quella del Vangelo; se questo, per noi cattolici, non può avere altra maestra ed interprete, che l'autorità della Chiesa, io non comprendo come la Chiesa stessa, la quale per mezzo dell'azione continua che esercita sulle coscienze, ha tanta influenza nei rapporti dei cittadini fra loro e dei cittadini collo Stato, possa concepirsi isolata, ed estranea ai destini del medesimo.

È verità storica incontestata ed incontestabile, che la religione cristiana è stata la scintilla elettrica che ha scosso gli animi intormentiti ed ha civilizzato il mondo. È questa la migliore prova e la più eloquente testimonianza della impossibilità di separare interessi così strettamente congiunti. E se così è, bisogna pure ammettere, per la ragione irrecusabile dei contrarii, che la civiltà dei popoli scadrà a misura che si allontanerà da essi la religione, o per lo meno sottentrerà allo zelo per la medesima lo spirito d'indifferenza, che è il naturale effetto della proclamata separazione.

Altri hanno prima di me osservato, che la cultura non deve confondersi colla civiltà. Questa non si nutre dei soli progressi materiali, ma consiste sopra tutto nei costumi, che la sola religione può formare, moderando i feroci istinti e le brutali tendenze dell'uomo.

È mestieri ora vedere come si voglia attuare il mostruoso divorzio dello Stato dalla Chiesa, e proclamare la tanto sospirata libertà di questa.

Non si tratta di portare alcuna innovazione all'articolo 18 dello Statuto, o in altri termini, di abolire in tutto o in parte i *regi exequatur*, i *regi placiti*, i *dritti di regia nomina* ai benefici maggiori e tanti altri vincoli che tolgono alla Chiesa ogni libertà d'azione. A questo si risponde che lo Stato non può rinunciare a tali cautele contro i possibili abusi della autorità ecclesiastica, senza porre mente alla manifesta contraddizione in cui si cade, mentre per ciò stesso si afferma la impossibilità della separazione.

In vece abbiamo già veduto il primo saggio della

stupenda libertà che si vuole concedere alla Chiesa, nella soppressione di tutte le famiglie religiose, e perfino degli istituti laicali, che fanno vita comune ed hanno l'apparenza di culto religioso. Vediamo ora l'altra radicale disposizione, per cui la Chiesa vuolsi iniziare nella libertà, cioè la spogliazione di tutti i beni immobili di qualsiasi ente morale ecclesiastico, onde convertirli, per opera dello Stato, in rendita iscritta sul Debito pubblico, eccettuati quelli delle parrocchie.

Io deggio pure invocare anzitutto a questo proposito lo Statuto il quale (art. 29) dichiara inviolabili, senza alcuna eccezione, tutte le proprietà: nè è d'uopo che io rammemori ciò che più volte ebbi l'onore di riferire storicamente: essere state le parole « senza alcuna eccezione » poi aggiunte in contemplazione, appunto della proprietà dei beni ecclesiastici che si volea al pari d'ogni altra inviolabile.

Questa proprietà è stata sempre riconosciuta in Italia, e confermata dal Codice del Regno delle due Sicilie (art. 439), dal Codice per gli Stati di Parma e Piacenza (art. 398), da quello della Repubblica e Cantone Ticino (art. 177), da quello per gli Stati del Re di Sardegna (art. 418) ed altri.

È ben vero, che la proprietà degli enti morali si vorrebbe convertire in una concessione precaria in virtù dell'art. 433 del Codice pel Regno d'Italia, statuendosi ivi che « i beni dei corpi morali e degli istituti civili od ecclesiastici appartengono ai medesimi, e in quanto le leggi riconoscano in essi la capacità di possedere e di acquistare. » Ma che per ciò? ogni difficoltà svanisce a fronte di alcune perentorie considerazioni che sono per rassegnarvi.

La prima è, che il Codice civile non può derogare allo Statuto.

La seconda, che la legge non dispone che per l'avvenire, e non può avere effetto retroattivo. Poteva il legislatore imporre ai futuri acquisti tutti i vincoli che volea, come privare affatto gli enti morali della facoltà di acquistare, ma non può spogliarli dei beni che a buon dritto loro appartengono in virtù delle leggi preesistenti. Altrimenti sarebbe tradita la fede pubblica, e violata la volontà dei donatori, i quali furono larghi dei loro doni verso questo o quell'altro ente morale, colla fiducia che i beni servirebbero perpetuamente all'uso cui erano destinati.

A questi inconcussi ed irrefragabili principii fu infatti conforme anche la legge del 5 giugno 1850 promulgata negli antichi Stati, poi estesa a tutto il Regno d'Italia, con avere limitato solo per l'avvenire la facoltà d'acquistare, moderando la eccessiva e talvolta malintesa pietà dei donatori, senza avere nulla innovato quanto al passato.

La terza risposta è, che nel detto articolo del Codice civile, con essersi fatta distinta menzione della facoltà di acquistare e di possedere, non ad altro si volle accennare, che alla facoltà competente al potere esecutivo, onde conciliare gli interessi degli enti morali con quelli del commercio e dell'industria, di ap-

porre nei Decreti di autorizzazione ad acquistare la condizione già solita apporsi, di alienare immediatamente, o dentro certo termine, i beni per impiegarne il prezzo in fondi pubblici od altrimenti.

Una diversa interpretazione della legge civile non può ammettersi, perchè contraria allo Statuto, legge suprema ed inviolabile, che il Re ed il Parlamento non ebbero certamente intenzione di violare.

Al postutto (giova ripeterlo) non può mai attribuirsi alla legge un effetto retroattivo, se ciò non è in termini bene espliciti prescritto (*Leg. 7, De legibus nel Codice Giustiniano*).

La disposizione è fatta più odiosa dalla proposta eccezione dei beni delle parrocchie, perchè questi, giusta le nostre massime, non sono mai stati annoverati fra gli ecclesiastici quanto alla proprietà, ma fra i laicali, affetti bensì ad *ecclesiasticità* per ragione dell'uso cui sono destinati.

Considerata poi politicamente la cosa, io penso che farà la più sinistra impressione in tutto il mondo non pure cattolico ma incivilito, e specialmente nelle provincie dello Stato più dotate d'istituti ecclesiastici, alle quali s'imponc maggiore sacrificio. Penso altresì che ne sarà gravemente scosso e ferito il sentimento religioso di tutte.

Il principio comunistico che radica tutte le proprietà nello Stato, e travaglia le società moderne, ne acquisterà vigore ed incoraggiamento.

Vi sono abbastanza note le usurpazioni dei beni ecclesiastici commesse in Inghilterra da Guglielmo I il Conquistatore, sullo scorcio del secolo undecimo, da Enrico II nel secolo XII, e più tardi da Arrigo VIII dopo lo scisma, da Giuseppe II in Austria, ed in Francia al tempo della famosa Rivoluzione. Io ve le accenno solo per dirvi con un illustre politico, che rotti una volta gli argini coll'aver violato il dritto di proprietà nei pubblici istituti, era ben naturale che non si avesse maggiore riguardo alle persone ed alle fortune private dei cittadini. D'onde altri hanno concluso, che nella Francia rivoluzionaria, le spogliazioni degli ordini religiosi e delle chiese furono atti preparatorii all'abbruciamento del Gran Libro del Debito pubblico, per unità di principio, di scopo e di azione.

Giunto a questo punto del mio discorso, credo di fare cosa utile col dare lettura di un importante articolo estratto da una dotta Memoria pubblicata da uno dei più illustri nostri economisti e benemerito cittadino sull'argomento della nostra finanza.

« Fra i mille modi che si sono suggeriti per provvedere alle angustie della finanza, si sarà potuto notare quanto spesso vi entri il germe di qualche cosa non ben giuridica. In certa menti il dritto di proprietà ha subito una grande evoluzione, è divenuto una anticaglia scolastica, perchè troppo facilmente si crede che ogni mezzo di far danaro sia buono, per poco che la salute della patria sembri averne bisogno. Or quando la pubblica opinione si mostra così inchinevole a passare sopra certi prin-

« cipii che i codici, le dottrine, e fino i tristi governi dei nostri padri circondavano del più severo rispetto, noi non sapremmo maravigliarci che poi la corruzione rapidamente s'insinui, e impudentemente faccia mostra di sè, in tutti gli ordini sociali. « Il disavanzo tende ad infievolire l'efficacia del giure, ed estinguere il senso della morale. »

Ma quali saranno le conseguenze della conversione? Io ve le compendierò tutte in poche parole. Gli ecclesiastici saranno ridotti alla condizione di mercenari, si renderà precaria la loro sorte, e così la salutare e benefica influenza del santo loro ministero si convertirà in un malefico instrumento di brogli e di intrighi politici. Tale fu il sentimento più volte espresso dall'illustre conte di Cavour, segnatamente nella tornata del 23 di aprile 1858, rispondendo ad un onorevole Deputato.

Quanto a me, dirò con un illustre Ministro francese, io amo meglio vedere i preti agli altari, che striscianti nella politica e nelle corti, per ottenere onori e pensioni da questa o da quell'altra cassa. Ed il pericolo sarà tanto più grande per noi quanto più stretti sono i mezzi pecuniarii che si vogliono assegnare.

Supponendo ancora il sacerdote intemerato e puro, come ognuno lo desidera, la parola di conforto che verrà dal suo labbro, sarà meno efficace col povero che più ne ha bisogno, perchè non accompagnata dal materiale sussidio.

Io non ricorderò i tempi di Gregorio VII, tanto famoso per avere ristabilito la disciplina ecclesiastica e restituito al clero la perduta sua dignità, se non per osservare che sono troppo rari gli uomini che sanno e possono rendersi superiori ai tempi in cui vivono, come lo fu il VII Gregorio per confessione di storici protestanti, in ciò più giusti ed imparziali di non pochi cattolici.

Dalle osservazioni che ho avuto l'onore di sottoporre all'alta sapienza del Senato, è per me chiarito che non alla libertà ma alla schiavitù si procede della Chiesa, esautorandola anzichè riguardarla come dominante, inceppandone l'azione e separandola dal vero ed unico centro della cattolica unità. In altri termini, la formula ironica ed illusoria di Chiesa libera in libero Stato, si tradurrà in quella di Chiesa serva in libero Stato, dopo averla spogliata degli uomini e delle cose. D'onde l'avviamento ad una singolare anomalia, che non oso pronunciare per ossequio allo Statuto ed alla cattolicissima Italia.

A chi poi credesse esagerati i miei timori, e, nella fiducia di ottenere maggiore libertà per la Chiesa nazionale, si confortasse coll'esempio della Chiesa gallicana che tanto brillò massime nel secolo XVII, io rammenterò che quel clero, intento solo a moderare la eccessiva autorità di Roma, non andò tanto in là, mentre colla proposta legge si mira non solo alla indipendenza da Roma, ma cziandio a menomare la libertà della Chiesa; e che il gallicanismo stesso non

potè acquistare autorità sopra le altre Chiese cattoliche, perchè si rendette ligio della Corte, come dovea naturalmente accadere per la influenza stessa del Governo che lo animava e lo sosteneva.

Giunto alla conclusione del mio qualunque discorso, sento il debito di dichiarare, che di proposito mi sono astenuto da ogni calcolo pecuniario nell'interesse delle finanze, e ciò per due ragioni: la prima perchè quando trattasi di difendere i grandi principii sui quali si reggono le umane società, non conosco altra regola, nè altra speculazione, che il *fiat jus, et pereat mundus*; la seconda, perchè i propugnatori stessi della legge ammettono che per la esecuzione della medesima un gravissimo onere debba oggi imporsi allo Stato, anzi con questo mezzo vogliono mantenere gli assegni proposti, sebbene evidentemente insufficienti ai più stretti bisogni della vita, ed a dispetto della logica inesorabile che ci dovrebbe condurre a persistere nello stato attuale delle cose.

Se nondimeno la legge sarà ammessa, chinerò la testa rassegnato ma non convinto, tenendomi pago di avere soddisfatto ad un debito di cattolico e di cittadino. E poichè mi sono indotto a prender parte in questa gravissima discussione per sincero affetto all'Italia, al Re ed alla sua dinastia, faccia il Cielo che non si avverino i miei presentimenti, e che non si abbia a dire di me che fui la malaugurosa Cassandra, la quale predicava cose vere, ma non era creduta.

Ma io voglio oggi rimuovere da me ogni sinistro presagio, e spero che l'Italia, la quale con raro esempio ha saputo resistere a tutte le mene rivoluzionarie, ascriverà oggi fra le sue glorie anche la reiezione di questa legge, cui potrebbe quel carattere attribuirsi, sebbene tali non siano certamente le intenzioni del Governo che l'ha proposta; lo che affermo per la fiducia che ho nella lealtà del Re e de'suoi Ministri.

Senatore Cataldi. Io aveva chiesto la parola appunto per proporre la divisione nella votazione di quest'articolo, ed eccone in poche parole il motivo.

In vista delle gravi circostanze straordinarie in cui versa il paese, io non sarò certamente contrario in massima ad adottare le misure proposte dal Governo; ma vi trovo un ostacolo insormontabile in questa che concerne la soppressione delle corporazioni religiose.

Ogni qual volta venne in discussione un progetto di legge simile a questo, confesso candidamente che io gli diedi il mio voto contrario, perchè tali erano le mie convinzioni; e se oggi si trattasse di discutere e di votare il progetto di legge adottato dalla Camera dei deputati, io, coerente a me stesso, voterei contro.

Io non so quale deliberazione prenderà il Senato in proposito; ma ove la maggioranza fosse di contrario avviso, io vi pregherei fin d'ora caldamente, signori Ministri, a voler ben ponderare, prima di valervi della facoltà che loro verrebbe concessa, tutte le conseguenze che trarrebbe seco la totale soppressione degli ordini religiosi e di tante congregazioni religiose le quali su-

rono in ogni tempo così benemerite della religion e della società.

Presidente. La parola è ora nuovamente al Senatore Di Castagnetto.

Senatore Di Castagnetto. Io aveva domandato la parola per rispondere brevemente all'onorevole Senatore Marliani, che mi aveva indirizzato qualche riflesso personale; ma avuto riguardo ai gravi discorsi che si sono di poi sentiti, ed alla circostanza che le poche parole che io intenderei adesso pronunciare non riguardano che un incidente, per non ub sare dell'indulgenza del Senato, vi rinuncio.

Presidente. La parola spetta al Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. Non si spaventi il Senato se ho chiesto la parola, chè ciò ho fatto non per pronunciare un discorso, ma unicamente per dar ragione del mio voto, il quale sarà favorevole all'articolo B il quale appunto riguarda la soppressione delle corporazioni religiose.

Signori: l'Italia restò senza frati e senza monache per la provvida legge del Regno Italico del 25 aprile 1810, la quale non si limitò alla soppressione delle corporazioni religiose, ma dispose pure anche nell'art. 2°, che non era più permesso a nessun individuo di vestire l'abito di verun ordine religioso.

Signori, chi ricondusse in Italia i frati e le monache? La ristorazione, ossia l'opera dei malaugurati trattati del 1815, di quei trattati, che incatenarono l'Italia al giogo austriaco.

L'Italia, coll'aiuto anche di quel Grande, a cui la giustizia di Dio, e la giustizia del popolo francese restituì il trono di Francia, stracciò quei trattati, ed oggi stesso è agitata e commossa in vedere che il suo Padre e Re Vittorio Emanuele con i suoi due Figli alla testa dell'Esercito Italiano combatte le ultime battaglie dell'Italiana Indipendenza. Il Senato Italiano dando il suo voto a questa legge non fa cosa nuova, ma rende omaggio alle istituzioni ed alle tradizioni del primo Regno Italico, e conferma nuovamente il plebiscito, che lacerò i detestati trattati del 1815.

Presidente. Non essendovi più verun oratore iscritto, do la parola al signor Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Cadorna, Relatore. Piglio la parola perchè non vi è più nessun oratore iscritto, chè del resto mi riserverei di parlare l'ultimo per attenermi al Regolamento.

Non tema il Senato che io lo trattenga lungamente. Sono troppo desideroso che questo disegno di legge sia tradotto in legge perchè io non mi restringa il più che per me si potrà per non ritardare il compimento di questo mio voto. Io dirò dunque poche cose, e mi limiterò a poche osservazioni, anche perchè credo che nel soggetto ora in discussione ogni argomentazione sia quasi inutile. Come già notai nella relazione che ebbi l'onore di presentare al Senato a nome dell'Ufficio Centrale, cotesta questione non è nuova; essa venne lungamente dibattuta nel Parlamento Subalpino

nel 1855; essa occupò più volte i giornali di tutti i colori, ed in lei non v'ha elemento che non sia stato ricercato, adoperato e discusso a fini diversi; ond'è che sarebbe vana pretesa quella che si avesse di convertire con un discorso uomini politici i quali necessariamente hanno dovuto da lunga pezza occuparsi di queste materie e formarsi una recisa opinione. Ciò non pertanto il debito mio di Relatore m'impone di dire alcune poche parole.

Dirò anzi tutto che provo nella presente circostanza lo stesso imbarazzo che provai or sono undici anni, allorchando avendo l'onore di essere in un altro recinto Relatore di un simile disegno di legge, che per la prima volta si presentava alla pubblica discussione, mi incombeva il dovere di combattere i discorsi fatti in un dibattimento di otto giorni dagli onorevoli avversari del disegno di legge che in allora era in discussione.

La difficoltà che io in allora incontrai, e che trovo ora pure, consiste in ciò che l'argomentazione degli onorevoli avversari del disegno di legge è sempre talmente incerta, talmente sfuggibile e persino appoggiata ad equivoci che difficilmente la si può afferrare al fine di confutarla. Ed in verità come non si debbe ciò dire quando or ora udivamo addurre l'esempio di nazioni civilissime dell'Europa, ed anche dell'altro emisfero, le quali ammettono il libero diritto di associazione in materia religiosa per rinfacciarci che noi, sopprimendo le corporazioni monastiche, siamo da meno di esse, e che non ce ne intendiamo di libertà; nel mentre che ognuno sa, che le mani-morte, cioè gli enti esistenti civilmente come corpi morali non hanno nulla di comune colle associazioni libere religiose che esistono in quei paesi, e che anche dopo la presente legge possono formarsi in Italia? Sopra questo equivoco di soggetto può ben farsi un lunghissimo discorso; ma la risposta sarà perentoria quando dicasi: Abbiate la bontà di distinguere l'associazione religiosa libera dei cittadini a scopo anche religioso dalla manomorta, dai corpi morali, le quali cose non han nulla di comune fra di loro.

Un simile equivoco si commette invocando lo Statuto.

Che cosa dice lo Statuto?

Lo Statuto, ci si diceva or ora, stabilisce che la religione cattolica è la religione dello Stato. Ciò è indubitato. Si soggiunge, che noi dobbiamo perciò ammettere anche tutte le conseguenze ed applicazioni di una tale ricognizione statutaria; e ciò pure lo concedo. Ma quali sono queste conseguenze? Per certo quelle che sono meramente religiose e spirituali, poichè la religione è ammessa come religione e non come governo temporale. Togliete questa linea di separazione, ed avete creato un grande equivoco che vi condurrà alle più assurde conseguenze; poichè dovrete negare al Governo l'autorità di giudicare le liti in cui sono interessati i preti od i beni dei preti, dovrete negare allo Stato il diritto d'imporre tributi sui beni posseduti dag' ecclesiastici, e così di seguito. Posto un

falso principio, le conseguenze vengono da loro stesse. Tali sono gli equivoci contro cui hassi sempre a lottare in queste discussioni.

Quindi non seguirò passo passo i discorsi che si sono or ora pronunziati, e mi limiterò ad indicare succintamente i motivi che giustificano il presente disegno di legge, ribattendo man mano le contrarie argomentazioni.

La questione va considerata specialmente sotto due distinti aspetti; cioè a riguardo del diritto, e rispetto alla necessità, od utilità sociale.

Nella questione di diritto si presentano parecchi punti che formano il soggetto delle accuse che si fanno a questo disegno di legge. Innanzi tutto ci si dice: Voi violate lo Statuto.

Alle cose già da me dette a questo riguardo soggiungerò soltanto che lo Statuto consacra il principio che la religione cattolica è la religione dello Stato. Tale noi dobbiamo dunque ritenerla per tutti gli atti, per tutti gli effetti religiosi, e spirituali, poichè la religione è religione e non governo civile. Ma evidentemente questa disposizione non ha nulla a che fare con tutto ciò che esce dalla cerchia delle cose religiose e spirituali, con tuttociò che è temporale, materiale, e che perciò di sua natura è soggetto alla legge civile, e che anzi è il vero soggetto del mandato e della competenza della civile potestà. Ora, io domando, la personalità civile, creata dalla legge civile degli ordini religiosi è d'essa cosa religiosa, spirituale? Evidentemente no. E qui notisi bene che ciò che l'attuale disegno di legge abolisce, non è una libera spontanea associazione di cittadini, creata pel solo fatto dei cittadini mediante l'uso della libertà d'associarsi. Queste associazioni libere a scopo religioso non solo la presente legge non le abolisce; ma esse si potranno anche dopo la pubblicazione della medesima liberamente costituire.

Gli enti morali che noi ora aboliamo, solo in quanto sono enti civili, non esistono sotto la forma di libera associazione di cittadini, la quale consiste nella unione d'individui, e nel conferimento in comune di diritti privati. Gli enti morali, che aboliamo non furono creati dalla libertà di associarsi, ed esistono anzi indipendentemente da qualsivoglia individuo. Essi esistono civilmente come mani-morte, come enti morali che hanno una personalità ad essi ipoteticamente attribuita dalla legge indipendentemente dalle persone che vivono colle rendite di questi enti; di modo che cotesti individui si cambiano, muoiono tutti, ma l'ente morale, non muore mai, poichè sul suo capo morale, e perpetuo riposa unicamente ogni diritto di proprietà. Tale è l'individualità civile, che noi vogliamo far cessare. Ora questa individualità è di creazione civile, non è di creazione nè naturale, nè religiosa. Ognuno vede, che questo ente che non ha esistenza in natura non esisterebbe, se la legge civile stessa non l'avesse per autorità propria creato, e che non potrebbe, senza questa crea-

zione civile, nè essere proprietario, nè muovere azioni avanti ai tribunali.

Ora, dappoichè è provato che non facciamo altro che abolire questa personalità civile creata dalla legge civile è evidente che la religione non ci entra per nulla e che perciò nulla ci ha a che fare anche l'articolo 1° dello Statuto.

L'altra questione di diritto che si presenta è quella del diritto d'associazione, il quale ci si accusa del pari di violare. Ma, di grazia, in qual parte della legge è violato questo diritto d'associazione, se essa si limita unicamente ad abolire la personalità civile della manomorta, del corpo morale? Come può riputarsi abolita l'associazione di cittadini che nella manomorta non esiste? Ed invero, tutti i frati di un convento insieme costituiranno religiosamente il convento; ma non costituiscono la persona morale civile del convento, la quale per altro esiste senza che vi sia neppure un frate, e che è, per così dire, un ente astratto ed una vera finzione legale. Or bene, la legge attuale che vieta questo ente fittizio, che non muore mai, permette e non proibisce nè punto nè poco la costituzione di associazioni libere di cittadini a scopo religioso. Essa non vieta ad alcuno di vestire l'abito che più gli piaccia, di vivere anche in comune con altri sotto una regola volontariamente abbracciata; se non che in tal caso, ed avanti alla legge, cotesta associazione non è un ente astratto che esiste indipendentemente da ogni individuo, od associazione d'individui; essa è un ente che deve la sua esistenza alla esistenza naturale di cittadini associati, i quali conservano sempre avanti alla legge la loro personalità, e che da un momento all'altro, a termini della legge, si possono separare, possono sciogliere l'associazione, e ritirandosi dalla medesima prendere la parte loro spettante, e portata nel patrimonio dell'associazione. E, tolti gl'individui, l'associazione cade, il che non succede nei Corpi morali, ossia per le mani-morte, le quali sono perpetue finchè la legge che le ha create le lasci vivere civilmente, e che continuano a vivere civilmente come ente astratto, ed indipendentemente da ogni persona naturale. Il principio della libertà di associazione è da la presente legge scrupolosamente rispettato; ed è talmente rispettato che io opporrò appunto un tal fatto, per ribattere un altro argomento degli onorevoli nostri contraddittori.

Essi allegano esservi delle corporazioni religiose che, anche al presente, rendono segnalati servigi allo Stato, nè io mi farò a negarlo assolutamente. Ora io domando; dappoichè è ammesso il diritto di associazione, se realmente questa corporazione ha uno scopo utile, se essa rende veramente utili e grandi servigi, qual ragione v'ha perchè essa non debba attecchire sotto la forma di associazione libera nel modo stesso, che esistono tante altre associazioni? Perchè avrà essa bisogno, onde esistere, di vivere all'ombra e col patrimonio di una manomorta per goderlo ossiachè i di lei servigi siano buoni, o non siano cattivi? È evi-

dente che, ammesso il diritto di privata libera associazione, anche a fine religioso, non è chiusa la via a tutti quei benefizi che per avventura potessero ancora venire a qualcheduno degli attuali ordini religiosi.

L'ultimo soggetto di questione, nella sfera delle questioni di diritto, è il diritto di proprietà.

Si dice: voi violate il diritto di proprietà. — Il Senato, mi perdonerà se discorro rapidissimamente di sì gravi argomenti, onde non prolungare la discussione e per non abusare della sua tolleranza.

Si dice dunque: voi violate il diritto di proprietà; ma, Signori, tutti sanno, che vi sono due specie di diritto di proprietà. L'uno, il vero diritto perpetuo indistruttibile di proprietà, quello che appartiene agli individui naturali, ha fondamento nella natura stessa; è il prodotto delle facoltà naturali stesse dell'uomo; è il frutto del suo lavoro, sul quale l'uomo ha lo stesso diritto che ha su di se stesso, sulle proprie facoltà, sulla sua libertà naturale. Egli è appunto perchè questo diritto è il prodotto della libertà umana, e che si identifica col diritto della esistenza naturale; appunto perchè la legge non può distruggere l'uomo, nè le sue facoltà, nè la sua libertà, perciò appunto, dico, non vi ha legge che possa violare quel diritto di proprietà che viene dalla natura e dall'esercizio delle libere facoltà dell'uomo.

Ma il diritto di proprietà che è dato al corpo morale ha egli lo stesso carattere? Mai no. Innanzi tutto la persona civile, ma non naturale a cui è attribuito questo diritto di proprietà non è persona indistruttibile. Creata dalla legge civile per ragioni sociali, può per ragioni sociali essere dalla legge stessa distrutta. I di lei diritti di proprietà non sono naturali ma di creazione civile, come la stessa di lei esistenza, epperò, come questa, sono essenzialmente precari, nè hanno altro fondamento, che l'atto stesso civile creativo della sua persona.

• Ond'è che, tolta l'esistenza del corpo morale, è tolta anche la proprietà. Il volere, o Signori, supporre che lo Stato possa disporre della esistenza stessa del corpo morale, che esso possa distruggere il proprietario da lui creato, e che non possa poi far cessare la proprietà che era stata la conseguenza, e la condizione di questa creazione umana e civile sarebbe cosa manifestamente assurda. Non v'ha proprietà senza proprietario.

Non si confonda pertanto la proprietà naturale degli individui, nè quella delle associazioni libere di individui, colla proprietà delle mani-morte. L'individuo, l'associazione, che è un portato della libertà individuale, le loro proprietà sono indistruttibili perchè sono una creazione della natura. Le mani-morte, i corpi morali sono, e per la loro esistenza civile e per la loro proprietà, nelle mani della legge civile. La legge civile li ha creati quando li credeva utili, li fa cessare di essere quando li crede dannosi; dà loro dei diritti nella misura che crede poterli loro concedere, limita questi diritti se giudica che sieno eccessivi; li toglie assolutamente ed anzi fa

cessare perfino la stessa esistenza dei Corpi morali se crede che nell'interesse sociale sia più conveniente toglierli che conservarli.

Ed è veramente, o Signori, cosa singolare il vedere che il sacro diritto della proprietà individuale, che ha la sua origine nella natura, sia abbassato al livello di una proprietà creata dalla legge civile, e sia conseguentemente con ciò scalzato quell'unico e primo fondamento che rende il naturale diritto di proprietà intangibile, invulnerabile e sacro.

Nulla più dirò sulla questione di diritto, poichè questi principii mi paiono più che sufficienti a provare che lo Stato non eccede punto i confini del suo potere e che non viola alcun diritto allorquando abolisce la personalità civile di un ente morale qualsivoglia, la di cui conservazione non reputi più confacente al bene del civile consorzio.

Aggiungerò soltanto che il possesso che lo Stato piglia dei beni di un ente morale, il quale sia stato da lui creato, e poscia da lui soppresso, è naturale conseguenza di che non v'ha alcun altro che abbia diritto sui detti beni. Ciò ha luogo per effetto delle leggi civili che esistono in modo analogo in tutti gli Stati del mondo, per le quali, allorquando un individuo, o un ente cessa di esistere, lo Stato, sia per la mancanza di eredi, sia per l'alta sovranità che gli appartiene, succede ne' di lui beni. Ond'è che il passaggio nel Demanio dello Stato dei beni de' corpi morali soppressi è necessaria conseguenza della estinzione del corpo morale.

Ed, in verità, domando io, a chi vorreste dare codesti beni? Non certamente ad un supposto ente civile, che si chiami la Chiesa, cioè la Chiesa universale. Questo ente civilmente non esiste, epperò non può essere proprietario nè erede di alcuno. Tutti sanno che nel Piemonte ed in tutti gli antichi Stati d'Italia non fu mai riconosciuta la esistenza di un ente morale e civile che si chiami la Chiesa, e che perciò non potè mai nè può esistere in questo senso una proprietà della Chiesa. In tutti i Codici d'Italia non erano riconosciuti come enti civili, capaci di possedere, che i singoli stabilimenti od enti ecclesiastici, e nessuna proprietà ecclesiastica venne mai creata, od ammessa, fuor quella di codesti stabilimenti. Distrutta la personalità civile dello stabilimento religioso, egli rimaneva dunque, necessariamente, senza eredi, ove per speciali convenzioni non fosse pattuita la reversibilità ad un individuo, la quale aveva luogo perciò non a titolo di eredità, ma per patto o convenzione o testamento.

Da quanto ebbi l'onore di esporre, puossi scorgere che io mi scosto da qualcuno degli oratori che mi hanno preceduto, poichè riconosco che finchè i corpi morali esistevano, avevano il diritto di possedere; esistevano per la ragione che la legge li aveva creati e riconosciuti; possedevano ed avevano il diritto di possedere perchè la legge civile aveva loro dato codesto diritto, ed è appunto perchè avevano questo diritto di pro-

prietà, che, cessando essi di esistere, un tale diritto passa allo Stato.

Dalle considerazioni di diritto passerò all'a questione di utilità sociale; ma da questo soggetto mi scioglierò in pochissime parole. È questa piuttosto una questione di apprezzamento e di sentimento che non una questione di logica e di ragionamento. Come sperare difatti con discorsi, per quanto fossero eloquenti, di mettere d'accordo le due contrarie sentenze a riguardo della utilità sociale delle corporazioni religiose, massime se considerate come corpi morali e mani-morte?

V'ha chi crede fermamente che le corporazioni religiose hanno fatto il loro tempo; che se esse hanno potuto essere in qualche epoca utili, ora non lo sono più; che ora sono di danno alla società civile, che sono il naturale alleato dei nostri nemici, e degli alleati dei nostri nemici; che infine, se in qualche luogo e per modo di eccezione possono rendere, in fatto, qualche servizio, ciò avviene in dipendenza della bontà degli individui, ma non della bontà delle istituzioni stesse, massime sotto la forma di corpi morali, e di mani-morte e non nella forma di libere associazioni.

V'ha per l'opposto chi non vede altro nelle corporazioni religiose, e nei monaci che esseri dedicati al pubblico bene, che si sacrificano per la società, che rappresentano l'alleanza tra il cielo e la terra, che dedicano la loro vita per gli ammalati, e per chiunque soffre, e che pregano continuamente il perdono dei nostri peccati.

Evidentemente l'accordo di queste due opinioni è impossibile nè potrà mai ottenersi per prove addotte, o per discorsi pronunziati. È questa una questione di apprezzamento e di sentimento, su cui influisce la diversità delle opinioni politiche e religiose; la quale non può essere decisa che nei penetrali della coscienza di chiunque ne abbia esaminati gli elementi; epperò io non isponderò su di essa ulteriori parole. Dirò soltanto che noi teniamo per la prima sentenza, e che perciò riputiamo necessaria l'abolizione.

Debbo ora aggiungere una considerazione da me dimenticata allorquando parlai della questione di diritto. Uno degli eminenti oratori che hanno testè parlato, non negava che lo Stato, se si trattasse di corporazioni che fossero sregolate, avrebbe il diritto di sopprimerle. A petto di una tale ammissione noi dovremmo essere d'accordo nella questione di diritto; poichè la soppressione suddetta, in se stessa considerata, non potrebbe sempre giudicarsi come una violazione del diritto. Rimarrebbe dunque solo una questione di fatto consistente in vedere se le corporazioni siano dannose alla società. Ma in allora la questione di diritto mettiamola da parte; poichè con ciò riconoscerebbersi che le relazioni giuridiche tra lo Stato ed i corpi morali sono, a tal riguardo, immensamente diverse dalle relazioni tra lo Stato e gl'individui. E nel mentre la persona naturale, e la di lei proprietà non possono mai distruggersi senza lesione del diritto, sarebbe riconosciuto che la soppressione del corpo morale è unicamente una questione di utilità e

di convenienza sociale, la quale sarà risolta a seconda del vario apprezzamento dei fatti.

Senatore Mameli. Domando la parola.

Senatore Cadorna. Ora poche parole sulla convenienza e sulla urgenza di un provvedimento. Ho già indicato nella relazione, che i disegni di legge di natura simile al presente, sarebbe desiderabile che, dappoichè sono presentati al Parlamento, facessero uno spedito corso, nè è necessario, che ne indichi le ragioni che si appalesano da loro stesse. Il presente disegno di legge non ebbe questa sorte fortunata poichè esso venne da più anni presentato. Ora dunque, vogliam noi prolungare ancora un sì grave inconveniente? Vogliam noi mantenere ancora questa spada di Damocle sospesa sulle popolazioni che sperano e desiderano la legge, e sopra a coloro che la avversano? Ma che abbiamo noi a guadagnare da questa incertezza? Nulla; per contro vi è tutto a perdere disgustando coloro che la desiderano, e non accontentando coloro che la avversano, e che pur non possono dubitare, che o tosto o tardi essa sarà votata; ma che intanto hanno nelle mani un'arma potente per nuocere in alcuni casi al paese. Ond'è, che nell'interesse dell'ordine e della tranquillità pubblica, e massime nelle presenti circostanze meglio è assai ed anzi è necessario che la questione sia finalmente definita. Certo io non avrei consigliato mai di proporre da capo un simile disegno di legge in queste circostanze; ma dappoichè esso fu proposto, e che da molto tempo se ne aspetta la decisione, non è opera nè opportuna, nè civile, nè utile che essa sia più oltre ritardata.

Non parlerò delle altre ragioni che si possono dedurre da considerazioni finanziarie che lascerò siano svolte dal signor Ministro delle finanze. Che se è dimostrata la necessità morale, politica e finanziaria di accettare il presente disegno di legge, l'urgenza del medesimo è più che provata. Dico pertanto che questa legge è giusta, e che essa è necessaria.

Prego il Senato di perdonare se così disadornamente ed incompiutamente ho esposto le mie idee su questo grave soggetto, e di voler ciò condonare al desiderio mio di vedere senza ulteriori indugi, definita questa importante questione.

Presidente. Il Senatore Mameli ha la parola.

Senatore Mameli. Le osservazioni fatte in contrario dal signor Relatore anzichè infirmare, confermano invece le ragioni da me addotte circa la violazione del diritto di proprietà dei beni ecclesiastici. Io ho separato le case religiose dagli altri enti morali ecclesiastici. Quanto ai primi, non potendo negare la devoluzione del loro patrimonio allo Stato per effetto della revoca della personalità civile, mi sono limitato a dire che, trattandosi di una soppressione generale, vi era bensì abuso d'autorità, non già difetto di potere, e quindi, legalmente parlando, si verificava il caso del trasferimento delle loro ragioni patrimoniali nello Stato.

Ma in quanto all'appropriazione dei beni degli altri enti morali ecclesiastici di qualsiasi natura, mancava

affatto il fondamento di diritto, stantechè la legge non ne avea ancora pronunciata la soppressione.

Havvi però in quanto alla soppressione generale ed illimitata delle case religiose nello Stato, violazione dello Statuto nel senso, che la legge privando assolutamente la Chiesa di quel mezzo d'azione per la sua conservazione e propagazione, si poneva in contraddizione col principio che proclama la religione cattolica-apostolica-romana la sola religione dello Stato.

Ed in ciò appunto consiste la differenza, come ho già accennato, fra questi provvedimenti e quelli della legge del 1855, limitata a quegli ordini religiosi creduti inutili o meno utili in confronto delle famiglie religiose adette per ragione del loro istituto alla predicazione della divina parola, all'insegnamento od all'assistenza degli infermi e dei moribondi.

Presidente. Il signor Senatore Capponi ha facoltà di parlare.

Senatore Capponi. Avrei desiderato che taluno avesse pigliato la parola avanti le conclusioni del Relatore. Sono io costretto a farlo, iniziando una quistione quando la si crederebbe compiuta.

Ma, o Signori, noi abbiamo discussa la quistione generale, l'abbiamo discussa in modo che io non posso che lodare; ma qual passo abbiamo fatto nella quistione? Noi abbiamo discusso trattando la questione generale, questione necessaria, opportunissima in questa controversia, quistione, diciamo pure, stata trattata molte volte e nella quale, devo convenire con le ultime parole del meritissimo Relatore, è difficile intendersi. Vi sono due maniere di considerare la cosa. Queste due maniere, queste due forme di considerarle sono state agitate e trattate da secoli. Noi siamo allo stesso punto. Qual passo avremo noi fatto con la discussione d'oggi quando frutto di essa è il rimanere senza fare un passo? saremmo da capo, dopo, diciamo pure, una controversia accademica. Perchè un Corpo autorevole come il Senato, perchè uno dei membri dello Stato possa degnamente trattare una controversia, vi ha provveduto lo Statuto il quale stabilisce che le leggi si discutano articolo per articolo, che dagli individui i quali compongono questo Corpo sia permesso far quelle proposte che giudichi conveniente. Ma nulla di questo facciamo noi; e, se io non m'inganno, dopo le parole del Relatore noi saremo chiamati a votare.

Ma qui, o Signori, prima di essere chiamati a votare vi è una parte intera della quistione, quella che riguarda la novità del modo col quale siamo chiamati a votare.

In quanto alla questione principale, alla questione fondamentale non la discutiamo più, o Signori; me ne sto alle parole dell'onorevole Relatore. Quanto a me, voterò contro la legge quale ci è presentata. Se io votassi dopo una legge discussa in tutte le sue parti, io saprei bene quello che voterei, ed il Senato saprebbe bene per quali ragioni io abbia votato a questo modo; ma noi, Signori, abbiamo una legge la quale discussa lunga-

mente in una assemblea ci si offre oggi a votare all'improvviso, senza discussione. Io non voglio qui per nulla combattere le ragioni speciali che vi sieno di fare a questo modo, non lo voglio difendere, non lo voglio condannare: io dico, Signori, che questo ci pone in una condizione speciale.

Io sono, o Signori, costretto a parlare di me, del voto mio, giacchè io vengo fuori con parole solitarie in una discussione che non è stata fatta.

In quanto a me, io voto contro la legge, l'ho detto, tale quale è stata presentata.

Or bene, la legge è di molti articoli; se questi articoli fossero stati messi in discussione uno dopo l'altro io avrei potuto, e così tutti i Senatori, meritevoli tanto più di me, avrei potuto combatterne uno, approvarne un altro, lasciare passare il terzo, avrei potuto giustificare in faccia a me stesso dentro alla coscienza mia il mio voto, ed anche giustificarlo davanti al Senato: io avrei potuto esercitare una parte qualunque dei diritti che mi competono come Senatore.

Nulla di tutto questo; io sono costretto a votare contro una legge della quale forse approverei alcuni articoli, sono costretto a votare contro una legge che potrei in parte correggere, e in fondo potrebbe pur essere che anche la legge modificata io l'approvassi.

Ora dunque ho parlato troppo a lungo, il Senato è in una dura stretta; che cosa fa il Senato? dice di sì a questa legge, o dice di no?

Lasciamo pure le considerazioni speciali: io non le voglio trattare; ma che cosa dice col dire sì, che cosa dice col dire no? Il Senato se dice no, annulla in parte quello che potrebbe forse approvare; se dice sì, è costretto a ricevere quello che forse vorrebbe modificare.

Il Senato nell'alternativa dà il suo voto; ma dà un voto, o Signori, io lo dirò schiettamente, nel quale nè la dignità, nè la coscienza sua sono, a mio credere, intieramente salvate.

E qual rimedio vi è a ciò? Per ogni individuo il rimedio è semplice: ognuno vota secondo la propria coscienza, e chi rimane in minorità ha ciò nullameno fatto quello che la coscienza gli dettava, ha fatto quello che si fa in tutti gli altri casi della vita.

Ma, io parlando come Senatore, dico al Senato: può egli votare questa legge come ne voterebbe un'altra?

Può egli votare una legge non discussa come voterebbe una legge discussa?

Può egli votare una legge della quale legalmente non conosce gli articoli?

In quanto a me, ed in quanto forse a parecchi altri Senatori, non me ne saprei rendere ragione neppure materialmente.

Può egli votarla così per una legge di convenienza, e di necessità, abbandonando tutto ciò che il Senato debbe a se medesimo, non facendo atto che gli appartenga in qualche modo?

Qual è quest'atto, o Signori?

Io vorrei che qualcheduno avesse preso a parlare

prima di me, perchè avrei amato che de' più esperti mi avessero mostrato la via; ma, Signori, ammettendo la necessità, la convenienza, ed anche la bontà della legge, che io non discuto, molte cose vi sono da considerare così in via di bontà, come in via di opportunità. Queste cose io non le posso nemmeno accennare, perchè non bisogna accennare cose che non si possono svolgere.

Queste cose stanno forse nel cuore della maggior parte dei Senatori. Tutti, o Signori, ritorneremo dolenti alle case nostre se non avessimo in qualche modo esternato i sentimenti nostri.

Signori, quanto a me, io dirò quello che mi è sempre parso di questa legge, si è che essa abbia bisogno di un'altra legge.

Tutte queste leggi improvvisate io non le chiamerò rivoluzionarie, ma altri potrà designarle con questo nome: il Parlamento in che stato d'animo potrà egli trovarsi per votare una legge il giorno stesso che i nostri soldati passano il Mincio?

Io dovrei aggiungere ancora molte cose, ma non le voglio dire; sarebbe inopportunità la mia. Accennerò solamente che questa è una legge che avrà bisogno di essere corretta, di essere rifatta in qualche parte, in qualche parte modificata indubitatamente.

Signori, parlo ora specialmente della legge sopra le corporazioni religiose; questa, o verrà modificata da una legge posteriore o dal fatto stesso indipendente da tutti noi, il quale come in Francia venga a disfare le leggi contrapponendo ad esse il fatto di altre nuove corporazioni libere e possidenti che si sostituissero alle antiche; avremo delle corporazioni dirette, malgrado nostro, contro di noi, più forti delle antiche e più ostili.

Ma qui entrerei nelle viscere dell'argomento e non voglio, non posso, non debbo farlo: dico dunque che questa è una legge, che o da un'altra legge, o da un fatto posteriore debbe necessariamente in qualche parte venir modificata.

Di più, oltre a questa necessità di modificazioni c'è la convenienza dell'esecuzione.

Qui il signor Presidente del Consiglio ha prevenuto tutto quello che io potrei dire; e ben sapeva che mi avrebbe prevenuto, perchè io non dubito de' sentimenti dell'animo suo. Certamente la legge sarà eseguita con la discretezza, con la temperanza, la quale è propria dei tempi nostri e del paese nostro, del Governo nostro, mi compiaccio dirlo; mentre per altro io come individuo posso ben volentieri pigliare atto delle parole del signor Presidente del Consiglio, conviene al Senato starsene a questo, in una legge la quale, o Signori, viola tutte le forme e forse offende la convenienza, e può turbare la coscienza nostra come Senatori?

Due cose ci sono; questa legge la quale il Senato non può essere soddisfatto di votare contro tutte le forme, e come se le forme fossero state osservate, di votarla con un voto solo come se ne avesse discussi tutti gli articoli; questa legge, la quale, di necessità,

io credo debba venire in qualche parte modificata, questa legge che ha in sè tanta delicatezza di convenienze, tante difficoltà politiche, può il Senato votarla senza pigliare atto di queste difficoltà, ed egli stesso farsi innanzi a dire che vuole queste modificazioni, e che vuole alleviamenti ad una legge, la quale ha troppo dell'assoluto?

Non può dunque il Senato raccomandare questa moderazione, almeno per avvalorare il signor Presidente del Consiglio, e tutto il Ministero coll'autorità del voto del primo Corpo dello Stato?

E come fare questo?

Io lo chiedo a voi.

Vi sarebbe la forma d'un ordine del giorno, che io vi dico sommariamente, ma che non vi posso nè scrivere nè presentare, lasciando però che, se a qualcuno piace, lo faccia suo.

Nel mio ordine del giorno vorrei che si dicesse che il Senato, persuaso che la legge debba coll'andar del tempo esser modificata, corretta, migliorata dove fosse necessario, debba venir applicata con quella discretezza e con quella moderazione, la quale si conviene al caso, ed alle necessità politiche; che quindi il Senato, pigliando atto di queste cose, passa alla votazione degli articoli.

Io avrei, Signori, una formola scritta: se al Senato non piacciono le idee che ho avuto l'onore di manifestargli, non se ne parli più; ma se al Senato od a qualcuno dei Senatori piacesse, le faccia sue, che io consegnerò la mia formola.

« Il Senato, confidando che dopo la guerra si potranno dal Parlamento rivedere e migliorare le disposizioni sulle corporazioni religiose, e sull'asse ecclesiastico discusse e votate per ora dalla sola Camera Elettiva, confidando che intanto il Governo userà nell'applicazione loro ogni possibile riguardo e temperamento, passa alla discussione degli articoli. »

Presidente. Abbia la bontà il Senatore Gino Capponi di far passare la sua formola al banco della Presidenza. Intanto la parola è all'onorevole Ministro di finanze.

Ministro delle finanze. È troppo autorevole la parola del venerando Gino Capponi, perchè non sorga il Ministero a dileguare l'impressione che possa aver fatto sull'animo dei Senatori.

Signori, se il modo che vi proponiamo per approvare la legge attuale credessi per poco potesse offendere la dignità e la coscienza del Senato, io, Senatore, pel primo mi separerei dai miei colleghi, e non oserei concorrere con essi a pregare il Senato di seguire questa via. Ma io non sono di quest'avviso ed i precedenti di questo primo Corpo dello Stato, mi danno forte argomento a sostenere la mia tesi.

Leggi di maggiore importanza, leggi più generali di questa, leggi che regolano le relazioni delle famiglie, e degli individui collo Stato, leggi penali, leggi che riguardano l'espropriazione per causa di pubblica utilità, tutte queste leggi che costituiscono la parte

principalissima del diritto civile privato e del diritto pubblico interno, altra volta voi avete sancite con forma simile a quella che oggi vi si propone. Nè si potrebbe dire, o Signori, che trattavasi in allora di disegni di legge già esaminati da qualche vostra Commissione, come avvenne pel Codice civile, o di progetti di legge riferibili a materie dal Governo e dal Parlamento in altri tempi largamente studiate; imperocchè voi a quel modo approvaste la legge di espropriazione per utilità pubblica, il Codice penale, quello di procedura penale, che contenevano, massime quest'ultimo, novità importantissime per alcuni luoghi d'Italia, qual è a cagion d'esempio l'istituzione dei giurati. Sicchè, o Signori, sta quanto io diceva, che i precedenti di questo Corpo medesimo mi autorizzano a dire che non essendo nuovo il metodo che proponiamo, non può oggi tardivamente qualificarsi contrario alla dignità del Senato ed alla vostra coscienza, mentre se ciò si ammettesse, voi verreste implicitamente a diro di aver fatto altra volta cosa contraria alla coscienza ed alla dignità vostra.

Nella specie poi lo stesso onorevole Senatore Capponi poneva innanzi un argomento trionfante a favore della mia tesi. Egli cominciava dall'ammettere, quello che l'onorevole Relatore aveva oggi rammentato, e che il Ministero medesimo aveva detto ieri nella sua relazione, vale a dire, che presentemente trattasi di una materia da molti anni agitata nel paese e discussa.

L'onorevole Capponi desidera che il presente disegno di legge sia altra volta riveduto e rifatto; ma egli ricorda al pari di noi che è questo l'ultimo risultamento di molti e molti disegni di legge che sono stati più volte riveduti, corretti e rifatti, così innanzi all'altra Camera del Parlamento, come al di fuori del Parlamento medesimo.

Nella specie poi trattasi di un disegno di legge che in parte può dirsi non sia sostanzialmente che l'applicazione del diritto pubblico religioso già ammesso in quasi tutta Italia, in quanto riguarda le corporazioni religiose.

Di fatti nelle provincie piemontesi già da molti anni le corporazioni religiose ed alcuni altri enti religiosi erano stati soppressi; le provincie napoletane ed alcune dell'Emilia erano già sottoposte ad una legislazione, la quale oggi non fa che estendersi alla Toscana, alla Sicilia e ad alcune altre provincie.

L'onorevole Senatore Capponi dubita che il Senato non possa votare una legge senza che abbia la facoltà di discuterne le parti, di esaminarne distintamente gli articoli, e senza che ciascun Senatore possa dire, quest'articolo è difettoso, quell'altro vuol essere emendato, io non approvo la legge perchè respingo questo o quell'articolo, e l'approverei se questi articoli fossero modificati. Ma non è così, o Signori: l'onorevole Capponi, come qualunque altro Senatore ha piena e libera facoltà di esercitare il diritto che egli suppone già sia interdetto.

In effetto l'articolo che noi vi proponiamo approva

le disposizioni le quali sono all'articolo allegate; ma non è tolta ad alcun Senatore la facoltà di esaminare e discutere partitamente ogni articolo dell'allegato medesimo. Ond'è che l'onorevole Senatore Capponi, potrebbe ancora farmi sperare il suo voto favorevole a questa legge emendata, se egli volesse veramente sperimentare quel diritto che desiderava, e che indubbiamente gli compete, se cioè volesse degnarsi di indicare quali sono gli articoli che egli vorrebbe modificati per poter dare il suo voto favorevole alla legge.

Dal punto adunque che ogni Senatore è libero di discutere gli articoli della legge, e può indicare le parti di essa sulle quali reputa provocare una votazione del Senato...

Senatore Poggi. Domando la parola.

Ministro delle finanze... io non credo che per la forma, che si dice insolita, sia offesa la dignità del Senato e la coscienza degli onorevoli suoi membri. Se il Senato non usa della facoltà che indubbiamente gli spetta di discutere in ogni lor parte le disposizioni che si contengono nel progetto allegato all'articolo proposto, si è unicamente perchè temperando sempre il rigore del diritto a quella prudenza che è propria di questo primo Corpo dello Stato, e penetrato dell'urgenza delle circostanze, esso non crede di esercitare questo suo diritto nell'ampiezza della sua facoltà. Noi certamente vi sappiamo grado di questa temperanza, ma se essa è puramente volontaria, non si può dire che implichi una mancanza di rispetto alla dignità del Senato, un'offesa alla coscienza dei Senatori.

L'onorevole Capponi propone un ordine del giorno la prima parte del quale è la conseguenza logica delle sue premesse. Il Ministero come non ha acconsentite le cose dette dall'onorevole Capponi, non potrebbe parimenti accettare questa parte del suo ordine del giorno. Anzi credo, o Signori, me lo perdoni il venerando senatore Capponi, che il Senato non potrebbe accettare la prima parte di quest'ordine del giorno, senza venir meno in qualche modo al rispetto che deve a sè medesimo ed alla sua dignità, perciocchè quando un corpo politico approva una legge, non può nel medesimo tempo esautorarla, con dire che sia ingiusta e viziosa, in quanto che, essendo in sua facoltà di emendarla, verrebbe meno al debito suo se non la correggesse nelle parti che crede ingiuste e viziate. E poi, o Signori, presso i popoli liberi le leggi hanno forza, non tanto per la mano regia, che può essere invocata per la loro forzata esecuzione, quanto per la loro autorità morale, e la prima parte dell'ordine del giorno dell'onorevole Capponi, toglierebbe appunto ogni autorità alla legge, ed è perciò che io credo che voi non esiterete in questa parte a respingerlo.

Quanto poi alla seconda sua parte, diretta a pigliare atto delle dichiarazioni che il Presidente del Consiglio ha fatto, e che io sono pronto a ripetere, che la legge sarà eseguita con tutta quella moderazione, con tutta quella temperanza, dirò anche con tutta la gentilezza d'animo che richiedono i tempi presenti, certo il Mi-

nistero non la respinge; imperocchè quando esso promette, promette seriamente, e non può quindi dispiacergli che il Senato, prendendo sul serio le sue dichiarazioni, gliene dia atto.

Allo stato attuale delle cose, io sono sicuro che il Senato, essendosi già tanto inoltrato nella discussione ampia e generale della legge ed evitando per le ragioni da me dette, e non per la necessità del modo della votazione, di discorrere dei particolari della stessa, vorrà precedere oltre e passare senz'altro alla votazione.

Presidente. La parola è al sig. Senatore Poggi.

Voci. Ai voti, ai voti.

Presidente. Se si vuole la chiusura della discussione, se ne faccia la proposta formale.

Voci. Parli, parli.

Senatore Bartolommei. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta prima al Senatore Poggi.

Senatore Poggi. Non abuserò della pazienza del Senato.

Comincio dal dichiarare che mi unisco all'opinione esternata dal Senatore Capponi; ma poi le parole dette dall'onorevole Ministro delle finanze mi richiamano a chiedere, o almeno a dare io una spiegazione.

L'onorevole Ministro delle finanze ha detto che era nella facoltà di ciascun Senatore di passare all'esame dei singoli articoli e di proporre delle modificazioni, le quali potevano anco essere accettate. Questo non ho creduto io, e credo non crederanno molti che ci sia concesso; imperocchè l'Allegato della legge sulle corporazioni religiose è unito ad un articolo nel quale si dice che questa legge deve essere pubblicata tal quale è. Ora, gli esempi citati dall'onorevole Ministro delle finanze erano ben diversi; fu preso altre volte e tenuto il sistema di votare le leggi per allegati; ma in quei casi fu detto che si poteva impegnare la discussione sopra diverse massime ed articoli, e che questa discussione poi essendo seguita da un voto, i principii approvati sarebbero stati di norma al Ministro per fare delle modificazioni. Allora la legge come era concepita dava al medesimo piena facoltà di coordinare insieme le diverse disposizioni e di modificarle mediante il lavoro posteriore al voto della legge da farsi da una Commissione composta di membri del Parlamento. Se questo pure si fosse fatto in tale occasione, quanto a me, dico, la difficoltà principale sarebbe sparita.

Ma non essendo possibile di entrare nell'esame particolare della legge, io mi limito ad associarmi all'opinione espressa dal Senatore Capponi, alla quale potrei aggiungere alcune altre considerazioni di opportunità politica che ieri svolsi nel seno dell'Ufficio, se il Senato permettesse una lunga discussione.

Presidente. La parola è al signor Senatore Bartolommei.

Senatore Bartolommei. Ho domandato la parola unicamente per dichiarare il mio voto.

Per le ragioni esposte dall'onorevole Senatore Capponi, e per altre considerazioni per le quali non sono pienamente persuaso sopra alcune disposizioni di questa legge, io mi troverei nella necessità di astenermi dal votarla, sebbene mi dichiaro favorevole alla soppressione delle corporazioni religiose.

Senatore **Lambruschini**. Io domando se si tiene conto dell'ordine del giorno proposto dal Senatore Capponi.

Presidente. Stavo per darle lettura.

Senatore **Lambruschini**. Nel caso che quest'ordine del giorno non fosse accettato, mi riservo di proporne un altro.

Senatore **Cadorna**, *Relatore*. Dimando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Cadorna.

Senatore **Cadorna**, *Relatore*. Farei istanza perchè si accertasse se l'onorevole Senatore Capponi ha proposto l'ordine del giorno in modo formale, perchè, se non isbaglio, dal suo discorso risultava che egli non intendeva di fare una proposta, e che palesava soltanto la sua formola pel caso che alcuno avesse voluto farla sua.

Senatore **Capponi**. Non l'ho proposta in nome proprio allegando difficoltà, se si vuole, materiali, aspettando che qualche altro Senatore, come in simili casi si fa, anche coll'autorizzazione del Regolamento, volesse proporlo per suo conto. In altra circostanza io lo avrei proposto domandando se altri lo appoggiasse.

Presidente. Il Senatore Capponi non propone adunque alcun ordine del giorno.

Senatore **Capponi**. Non lo propongo.

Presidente. Allora concedo la parola al Senatore Lambruschini.

Senatore **Lambruschini**. Io ho l'onore di proporre un ordine del giorno, al quale farò precedere alcune parole per giustificarlo.

Il sig. Ministro delle finanze ha dichiarato che l'ordine del giorno proposto dal Senatore Capponi aveva due parti. Nella prima si dichiarava implicitamente la legge degna di correzioni, ed il sig. Ministro ha dichiarato che non può accettarle. Ma se si trattasse di pigliare atto dalle dichiarazioni fatte dal signor Presidente del Consiglio e da lui confermate sul modo di esecuzione della legge, il Ministero non vi si opporrebbe. L'ordine del giorno che io propongo avrebbe questo scopo, ed è così concepito: « Il Senato, prendendo atto della dichiarazione del Presidente del Consiglio; Ministro dell'interno, che la legge sulle corporazioni religiose sarà eseguita con moderazione, prudenza ed umanità, passa alla votazione. » (*Il proponente invia l'ordine del giorno al banco della Presidenza*).

Presidente. Leggo l'ordine del giorno proposto dal Senatore Lambruschini. (*V. sopra*.)

Domando se quest'ordine del giorno è appoggiato.

(Appoggiato)

Lo accetta il Ministero?

Presidente del Consiglio. Lo accetta.

Senatore **Leopardi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Leopardi**. Intendo soltanto di spiegare il mio voto. Io non voterò l'ordine del giorno proposto dal Senatore Lambruschini perchè non posso supporre che il Ministero abbia ad eseguire la legge altrimenti che secondo il desiderio espresso nell'ordine del giorno medesimo.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Mi unisco all'avviso del Senatore Leopardi.

Il Ministero attuale non può eseguire la legge che in un modo solo, poichè è conosciuta la sua moderazione e la sua saviezza, e perciò credendo assolutamente inutile l'ordine del giorno del Senatore Lambruschini, io gli darò il mio voto contrario.

Il Ministero per delicatezza non poteva rifiutare che si prendesse atto delle sue parole; ma invero sarebbe ai miei occhi mancanza di delicatezza verso il Governo supporre solamente che potesse eseguire la legge in modo diverso da quello che egli stesso ha proposto. (*Applausi dalle tribune*).

Presidente. Ho già detto che non si possono fare applausi dalle tribune; se si ripetono, le farò sgombrare.

Senatore **Lambruschini**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lambruschini**. Io volevo, facendo prendere atto al Senato delle dichiarazioni fatte dal Ministero, conservare, quanto più si poteva, l'ordine del giorno del Senatore Capponi. Poichè si crede che l'insistere sia dubitare della sincerità di quelle dichiarazioni, io ritiro il mio emendamento.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle finanze. Il Ministero intende sempre che quando egli ha detto una cosa, è pronto a mantenerla. Del resto, è in facoltà del Senato di prender atto delle sue dichiarazioni.

Senatore **Cataldi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cataldi**. Giacchè l'onorevole Senatore Capponi ha lasciato ad altri la facoltà di appropriarsi il suo ordine del giorno, io me lo approprio, e prego il sig. Presidente di metterlo ai voti.

Presidente. Allora rileggo l'ordine del giorno del Senatore Capponi ripreso dal Senatore Cataldi. (*Vedi sopra*)

Domando se è appoggiato.

(Non è appoggiato)

Non essendovi alcuno che domandi altrimenti la parola, rileggerò il paragrafo b. per metterlo ai voti:

b) Di pubblicare ed eseguire come legge le disposizioni già votate dalla Camera elettiva sulle corporazioni religiose e sull'asse ecclesiastico. (*Allegato C.*)

(Approvato)

Rileggo ora il paragrafo c.

c) Di provvedere con Decreti Reali a riforme dell'ordinamento interno dei Ministeri, degli uffici immediatamente dipendenti, e delle attribuzioni loro, e degli ufficiali, che li compongono, salva l'approvazione del Parlamento.

Lo metto ai voti.

(Approvato)

Rileggo il paragrafo d.

d) Di provvedere con Decreti Reali al modo d'impedire la interruzione dei lavori di costruzione, e dello esercizio delle ferrovie, non che la interruzione della costruzione di altre opere pubbliche principali; purchè non ne derivi maggiore onere alla finanza dello Stato, e non si apportino alcun mutamento alle basi fondamentali dei contratti.

Senatore Martinengo G. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo. Io ho tutta la fiducia che l'onorevole Ministro dei lavori pubblici saprà senza aggravare le finanze, od alterare gli statuti delle società provvedere a tutto quello che si richiede; però lo pregherei di avere anche di mira che non sia alterato il servizio pel pubblico meno che nei bisogni della guerra che stanno al di sopra d'ogni cosa e di ogni necessità, nè che sieno diminuite le corse in modo tale che possa poi venirne nocimento al commercio ed al pubblico.

Ministro dei lavori pubblici. Domanda la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei lavori pubblici. L'onorevole Senatore Martinengo dovrà ammettere che pure anche prima degli avvenimenti che si stanno ora svolgendo, il servizio delle ferrovie andava assai migliorando in modo, che non si sollevavano più reclami come per lo passato. Però come l'onorevole Senatore Martinengo lo riconosce, in questi giorni sono sorte circostanze tali, che il pubblico non può essere servito come avrebbe diritto ad esserlo a tempi ordinari, e sia lode al vero, nessuno se ne lagna.

Non pertanto l'onorevole Senatore può essere persuaso che allorché questo stato di cose sarà cessato (e spero cesserà presto, e vittoriosamente) il servizio riprenderà come prima il suo avviamento normale; e non è tampoco presumibile che esso possa peggiorare o molto meno ritornare a quelle condizioni, che per effetto delle mutazioni avvenute nell'ordinamento delle Società, davano luogo ad osservazioni sul principio di quest'anno.

Presidente. Se nessun altro Senatore domanda la parola, metto ai voti il paragrafo testè letto.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

Ora rileggo l'intero articolo (Vedi sopra).

Chi intende approvarlo, sorga.

(Approvato)

Senatore Farina. Domanderei la parola per una breve interpellanza al Ministero.

Presidente. Il Senatore Farina ha la parola.

Senatore Farina. Il vivo interesse, l'ansia del desiderio, e della speranza colla quale 22 milioni di Italiani, e quanti seggono in questo Consesso tengono dietro alle mosse del Magnanimo nostro Re, e del valoroso suo esercito, sono argomento tale, che qualunque schiarimento possa venir sul medesimo dato dai signori Ministri altamente interessa e commuove.

Si è sparsa voce che al Ministero sono pervenute notizie circa alcuni movimenti del Re e dell'esercito; ove ciò fosse, io pregherei il Ministero a volerne dare comunicazione a questo Consesso, appagando contemporaneamente così anche il voto del paese, giacchè la pubblicità della sua dichiarazione sarà ben accolta universalmente.

Presidente del Consiglio. L'interpellanza dell'onorevole Senatore Farina non è che la manifestazione di un desiderio generale, dirò di più, di una ansietà generale. Siccome il Governo fa parte del paese, e sono cittadini quelli che lo compongono, così esso sente quanto sia necessario in questi tempi di tenere il paese continuamente ragguagliato. Sono perciò stati presi concerti collo Stato-Maggiore dell'esercito per avere i bollettini da potersi distribuire e pubblicare continuamente onde appagare questa giusta ansietà.

Le nuove della giornata non sono ancora pervenute al Governo.

Credo però che la giornata potrà aprire l'epoca memorabile delle nostre gloriose battaglie che, spero, saranno anche le ultime, perchè ci daranno il trionfo finale della nostra causa.

Non posso per ora appagare la domanda dell'onorevole Senatore Farina se non che con un telegramma che ho ricevuto nella notte per parte di Sua Maestà il Re, e che infatti avevo l'intenzione di comunicare al Senato.

Vedrà il Senato da questo che probabilmente, mentre siamo qui raccolti, sui campi di guerra si stanno preparando grandi fatti. (Movimento d'attenzione)

« Telegramma datato da Canneto, il 22 giugno (ieri sera) ore 9 20 minuti.

« Oggi percorso il paese — Ricontrate le posizioni, « io da un lato, Lamarmora dall'altro — Domani mattina io passo il Mincio con dieci divisioni.

« Viva l'Italia!

« VITTORIO EMANUELE. »

(Applausi fragorosi e prolungati)

Presidente. Signori Senatori. Noi sospendiamo i nostri lavori colla ferma convinzione di essere riconvocati lorquando, assicurate le sorti della patria comune, avremo ricongiunti alla famiglia italiana, dalla quale la forza li teneva divelti, i nostri fratelli della Venezia, gloriosi di aver salutato il trionfo del valoroso nostro Re.

Dio assisterà sicuramente le armi nostre propugna-

trici della giustizia e degli imprescrittibili diritti dei popoli.

La pace che ne sarà il frutto darà principio per l'Italia a quell'era di prosperità alla quale da secoli agogna.

Viva l'Italia! Viva il Re! Viva l'Esercito! (Applausi generali)

Si passa ora alla votazione per squittinio segreto della legge testè discussa.

I Signori Senatori saranno riconvocati a domicilio.

Il Senatore *Segretario* Manzoni T. fa l'appello nominale.

Risultamento della votazione.

Votanti . . .	109
Favorevoli . . .	87
Contrari . . .	22

(Il Senato adotta)

La seduta è sciolta (ore 5).